




GUIDA FISCALE E PREVIDENZIALE PER IL GIOVANE AVVOCATO





GUIDA FISCALE E PREVIDENZIALE PER IL GIOVANE AVVOCATO



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino



PREFAZIONE

Le ragioni che hanno portato alla stesura del presente *vademecum* risiedono nella volontà di fornire ai giovani avvocati, agli inizi della professione legale, uno strumento di sintesi che possa costituire un primo valido ausilio nella scelta del regime fiscale applicabile, e in quella dei vari istituti e facoltà previste dal sistema previdenziale forense al momento della prima iscrizione nell'albo.

Tali scelte sono di grande importanza, se non determinanti, rappresentano due temi centrali nella vita di un avvocato, e lo accompagnano per tutta la durata della professione.

L'avvocato che si accinge ad intraprendere la professione legale ha la necessità di conoscere i possibili regimi fiscali applicabili per poter scegliere quello più adeguato alla propria personale condizione. E così, allo stesso modo, deve conoscere la Cassa Forense, ossia il proprio sistema previdenziale, soprattutto alla luce delle diverse possibilità che si offrono, in alcuni casi una tantum (si pensi agli istituti della retrodatazione e del riscatto), al momento dell'iscrizione, oggi divenuta obbligatoria per tutti gli avvocati iscritti all'Albo.

In considerazione quindi della particolare rilevanza dei temi in questione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con la Commissione Giovani Avvocati, è lieto di aver contribuito alla redazione e pubblicazione del presente compendio, alla cui formazione, con specifico riferimento all'aspetto fiscale, ha direttamente partecipato l'Unione Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Tale documento non ha la pretesa di sostituire il prezioso ausilio degli esperti di settore, ma ha invece la finalità di fornire soltanto un primo orientamento nelle materie in questione, nonché di indirizzare, con maggiore consapevolezza, gli avvocati verso quei naturali presidi, siano essi figure istituzionali preposte o consulenti in materia fiscale e previdenziale, con l'aiuto dei quali il singolo professionista potrà scegliere la strada più consona per la sua specifica realtà.

Con l'auspicio di aver fatto cosa gradita, Vi auguriamo una buona e proficua consultazione.

Torino, 22 gennaio 2015

Avv. Mario Napoli
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. Lauretta Sangiorgio
Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Torino



Guida Fiscale e Previdenziale per Giovani Avvocati

A cura della Commissione Giovani Avvocati



Parte Prima

GUIDA FISCALE

La presente guida, senza alcuna pretesa di esaustività, intende fornire in estrema sintesi al giovane avvocato alcune basiche informazioni operative per consentirgli un indispensabile orientamento riguardo ai diversi istituti previsti dall'articolata normativa tributaria ed alle peculiarità della disciplina fiscale inerente il reddito da professione.

Il testo tiene conto della normativa vigente al 31 luglio 2014 e delle pronunce dell'Amministrazione finanziaria pubblicate fino a tale data.

Torino, lì 3 settembre 2014

Gli autori

Luca AMBROSO

Margherita PALLADINO

Per completezza si rileva che, alla data di messa in stampa della presente guida, il Governo ha presentato al Parlamento il **Disegno di Legge di Stabilità 2015** che prevede, tra le altre, **significative modifiche** riguardanti l'introduzione di un nuovo e unico regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro autonomo. Seguirà pertanto uno specifico focus sulle più rilevanti novità fiscali di prossima emanazione.

1 Inizio attività di lavoro autonomo: adempimenti con l'Agenzia delle Entrate

Il professionista che intende intraprendere l'esercizio della professione di avvocato deve segnalare all'Ufficio Entrate territorialmente competente l'inizio dell'attività al fine di ottenere il numero di Partita Iva. La comunicazione deve essere effettuata **entro 30 giorni** dall'inizio dell'attività.

Il numero di Partita Iva viene attribuito dall'Agenzia delle Entrate al momento della dichiarazione di inizio attività e resta invariato fino alla cessazione¹.

I professionisti devono utilizzare il **modello AA9/11** "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva - Imprese individuali e lavoratori autonomi", prelevabile gratuitamente da sito dell'Agenzia delle Entrate (<http://www.agenziaentrate.gov.it>), e presentarlo entro trenta giorni dall'avvio dell'attività con una delle seguenti modalità:

- in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
- in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui si conclude la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Si fa presente che nel modello in esame occorre indicare, tra gli altri dati richiesti, il codice dell'attività economica che si intende avviare, presente all'interno della tabella dei codici attività².

In caso di variazione di uno degli elementi indicati nella dichiarazione di inizio attività o se si deve chiudere la partita Iva, è necessario compilare lo stesso modello AA9/11 e presentarlo ad un qualsiasi ufficio entro 30 giorni dalla data di variazione / cessazione dell'attività con le stesse modalità previste per l'inizio attività.

1 - Il numero di partita Iva deve essere indicato nelle dichiarazioni fiscali, nella home page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento relativo all'attività (parcelle, ricevute, ecc.).

2 - Per la consultazione dell'elenco completo dei codici attività si rinvia al seguente link

<http://www3.istat.it/strumenti/definizioni/atecol>

2 Nozioni base e regimi fiscali applicabili al lavoratore autonomo

2.1 Nozioni base

Il professionista Avvocato che intraprende l'attività di lavoro autonomo può divenire soggetto passivo, a seconda dei regimi fiscali utilizzati, dei seguenti tributi:

- **imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef) e relative addizionali**³. È un'imposta **progressiva**, in quanto colpisce il reddito⁴ con **aliquote** che dipendono dagli scaglioni – e quindi con aliquote crescenti all'aumentare del reddito – ed è di carattere personale, essendo dovuta, per i soggetti residenti sul territorio dello Stato, per tutti i redditi posseduti, anche se prodotti all'estero. Il lavoratore autonomo che è colpito da tale imposta dovrà corrispondere anche l'addizionale regionale / comunale determinate applicando al reddito complessivo l'aliquota deliberata dalla regione / dal comune;
- **imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali**⁵. È tale l'imposta applicata in misura **fissa** (l'aliquota rimane fissa all'aumentare del reddito) su particolari tipologie di redditi. Sostituisce l'Irpef e le addizionali regionali e comunali;
- **imposta regionale sulle attività produttive (Irap)**⁶. È un'imposta **regionale** che si applica sul valore aggiunto della produzione (in estrema sintesi determinato dalla somma algebrica tra i ricavi e i costi dell'attività caratteristica esercitata con **esclusione del costo del lavoro**) prodotto in ciascuna regione. Deve quindi essere pagata solo da chi svolge attività professionale **autonomamente organizzata**;
- **imposta sul valore aggiunto (Iva)**. L'Iva è un'imposta generale sui consumi, il cui calcolo si basa sull'incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (**valore aggiunto**), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso. Mediante un sistema di **detrazione** (del-

3 - Si rinvia ai successivi paragrafi 2.4 e 2.6.

4 - Il presupposto dell'imposta è il possesso di redditi rientranti in una delle seguenti categorie: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi.

5 - Si rinvia ai successivi paragrafi 2.3, 2.5.

6 - Per un sintetico inquadramento delle caratteristiche di tale imposta si rinvia al successivo capitolo 5.

l'Iva sugli acquisti) e rivalsa (dell'Iva sulle vendite), l'imposta grava solamente sul consumatore finale, mentre per il soggetto passivo d'imposta – ad esempio il professionista – l'Iva resta neutrale⁷.

I primi due tributi (Irpef e/o imposta sostitutiva sul reddito) devono essere dichiarati annualmente nel **Modello Unico PF** che deve essere presentato telematicamente entro il mese di settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione (così, ad esempio, il Modello Unico PF relativo all'annualità 2014 dovrà essere inviato entro settembre 2015).

L'Irap, ove dovuta, deve essere dichiarata nell'apposito **Modello Irap** da presentarsi con le medesime scadenze del Modello Unico PF.

L'Iva, infine, deve essere dichiarata annualmente nell'apposito **Modello Iva** e deve essere inviata all'Agenzia Entrate in un periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione. In particolare la presentazione della dichiarazione Iva può avvenire in via autonoma ovvero unitamente al modello Unico PF.

Quanto ai termini di versamento dei tributi sopra elencati, si rinvia al paragrafo 2.7 del presente capitolo per una sintesi delle scadenze in base ai regimi fiscali adottati dal contribuente.

2.2 Tipologie di regimi fiscali

Nel corso degli ultimi anni il legislatore italiano ha notevolmente ampliato il ventaglio di regimi applicabili ai lavoratori autonomi. Allo stato i regimi contemplati dalla normativa nazionale sono:

- regime nuovi contribuenti minimi (art 27 d.l. n. 98/2011);
- regime degli “ex minimi” (art 27, co. 3, d.l. n. 98/2011);
- regime delle nuove iniziative imprenditoriali dei lavoratori autonomi (art 13 l. n. 388/2000);
- regime ordinario (contabilità ordinaria o semplificata).

7 - Nello specifico il soggetto passivo d'imposta (nell'esempio il professionista avvocato), detrae l'Iva pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio della professione, mentre addebita (a titolo di rivalsa e quindi con obbligo di successivo versamento della somma all'Erario) l'Iva sulle prestazioni di servizi rese ai clienti. L'Iva pertanto rappresenta un costo solo per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per i consumatori finali (persone fisiche o anche i cd nuovi contribuenti minimi di cui si dirà in seguito).



2.3 Regime fiscale dei nuovi contribuenti minimi

L'art. 1, co. da 96 a 117, l. n. 244/2007 aveva introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, il regime fiscale dei contribuenti minimi. Tale regime è stato oggetto di modifiche ad opera dell'art. 27, co. 1, 2 e 7, d.l. n. 98/2011 e prende ora il nome di "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità" (noto anche come regime dei *nuovi* contribuenti minimi).

Nello specifico, il nuovo regime dei minimi trova applicazione dall'1.1.2012 e si applica alle persone fisiche:

- che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione dall'1.1.2012;
- oppure che l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.

2.3.1 Requisiti di accesso e mantenimento del regime

La fruibilità del regime dei minimi è inoltre subordinata al rispetto di tutte le seguenti "**condizioni di accesso al regime**"⁸:

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, **escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni**⁹;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ad €. 30.000,00.

8 - Sono invece **esclusi** automaticamente dal regime i soggetti che: a) si avvalgono di regimi speciali Iva; b) non sono residenti nello Stato Italiano; c) effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi; d) **partecipano contestualmente a società di persone, associazioni professionali o società in regime di trasparenza (art 116 TUIR)**.

9 - Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 8/2001 (§ 1.2), relativamente all'attività professionale forense, il periodo di tirocinio si considera concluso solo con il superamento dell'esame di abilitazione alla professione e l'iscrizione all'albo professionale. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui il tirocinante superi l'esame oltre il decorso del normale periodo di pratica, l'attività svolta nelle more del superamento dell'esame (ad esempio, in forma di collaborazione), non preclude allo stesso, una volta abilitato alla professione, la fruizione del regime agevolato. Infatti, l'attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta presso uno studio professionale costituisce "solo una parte limitata dell'attività professionale", di modo che quest'ultima non può essere considerata mera prosecuzione della prima.



Il regime dei contribuenti minimi potrà essere mantenuto solo se vengono rispettate nel corso dei periodi d'imposta di svolgimento dell'attività tutte le seguenti **“condizioni di mantenimento del regime”**:

- impossibilità di conseguire ricavi o percepire compensi, ragguagliati all'anno, superiori ad €. 30.000,00;
- impossibilità di effettuare operazioni di cessioni all'esportazione;
- impossibilità di sostenere spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis) del TUIR, anche se assunti secondo modalità riconducibili a un progetto, programma di lavoro o fase di esso (artt. 61 ss. d.lgs. n. 276/2003);
- impossibilità di erogare somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione di solo lavoro (art. 53, co. 2, lett. c) del TUIR);
- impossibilità, nel triennio solare, di effettuare acquisti di beni strumentali, neppure mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, per un importo complessivo superiore ad €. 15.000,00¹⁰.

2.3.2 Limiti di durata del regime

Il nuovo regime dei minimi è fruibile per il **periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi**. Tale regola generale vale, salvo diversi chiarimenti ufficiali, per tutti i soggetti, **a prescindere dall'età anagrafica** in cui iniziano l'attività.

In deroga alla predetta regola generale, l'art. 27, co. 1, del d.l. 98/2011 ha disposto che l'applicabilità del regime è estesa anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del **trentacinquesimo anno di età**.

In sostanza, i soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età alla scadenza del quinquennio possono continuare ad applicare il regime fino al periodo d'imposta (incluso) di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.

Esempio

In base a tale regola, il soggetto che inizia l'attività nel 2014, anno in cui compie 28 anni, potrebbe fruire del regime agevolato per un totale di 8 annualità (5 “ordinarie”, più le annualità successive fino a quella in cui compirà 35 anni), vale a dire fino al 2021, incluso.

10 - Il triennio è “mobile” in modo da verificare il limite in ciascun esercizio e si computa dal momento di apertura della partita Iva.

Invece, un soggetto che avvia un'attività nel 2014, anno in cui compie 37 anni, potrebbe utilizzare il regime solo per il primo quinquennio di attività, cioè fino al 2018 (anno in cui il soggetto compirà 41 anni).

La fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l'impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell'ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene.

2.3.3 Determinazione del reddito e dell'imposta sostitutiva

A partire dall'1 gennaio 2012 il reddito dei contribuenti minimi è tassato forfetariamente con un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'addizionale regionale e comunale del 5%.

Il reddito si determina applicando il principio di cassa, ossia dando rilevanza ai ricavi percepiti ed ai costi sostenuti.

Nella determinazione del reddito professionale è necessario attenersi alle regole sotto elencate:

- il reddito di lavoro autonomo su cui applicare tale imposta è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi **percepiti** nel periodo di imposta e quello delle spese **sostenute** nel periodo stesso nell'esercizio della professione;
- concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'esercizio della professioni;
- i **contributi previdenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge **sono deducibili** dal reddito;
- i beni utilizzati in modo promiscuo per l'esercizio dell'attività e per la sfera personale (es. telefoni cellulari, autoveicoli etc.) rilevano nella misura del 50% del corrispettivo pagato;
- per le modalità di versamento valgono le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche ovverosia il versamento del saldo e del primo acconto per l'anno successivo nel mese di giugno (salvo proroghe) ed il versamento del secondo acconto per l'anno successivo nel mese di novembre.

A differenza del previgente regime dei minimi, i ricavi e i compensi cui si applica il regime di vantaggio **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta. Al fine di evitare l'assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono indicare in fattura l'apposita dicitura,

“Operazione effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art 1, co. 96-117, l. n. 244/2007 e dell'art 27, co. 1 e 2, d.l. n. 98/2011 e non soggetta a ritenuta d'acconto”.

2.3.4 Agevolazioni ed esoneri del regime

I contribuenti che adottano questo regime sono esonerati *in primis* dagli adempimenti Iva. Ciò significa che:

Le **fatture attive** saranno **prive dell'esposizione dell'Iva** che non verrà quindi addebitata al cliente; per contro **l'Iva sugli acquisti** sarà **indetraibile** per l'intero ammontare e si trasforma in un costo deducibile dal reddito del contribuente minimo.

Conseguentemente, i contribuenti minimi sono liberati da tutti gli adempimenti Iva previsti per gli altri contribuenti. In particolare, con riferimento alla disciplina Iva, i contribuenti minimi sono esonerati:

- dalle liquidazioni Iva, dai versamenti periodici Iva e dalla determinazione dell'acconto annuale Iva;
- dall'obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. *spesometro*);
- dall'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (*“black list”*);

In aggiunta, con riferimento agli altri adempimenti ordinari, i contribuenti minimi sono esonerati:

- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta;
- dall'applicazione degli Studi di Settore.

2.3.5 Adempimenti

Restano, invece, obbligatori i seguenti adempimenti:

- numerazione e la conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
- conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
- integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di *reverse charge*;
- presentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.

2.3.6 Caratteristiche principali del regime dei nuovi minimi:

- **Iva:** non si addebita e non si detrae (eccezione per acquisti intracomunitari), no adempimenti (liquidazione, versamenti, dichiarazione Iva);
- **durata:** esercizio di avvio dell'attività ed i quattro successivi ovvero fino al compimento dei 35 anni;
- **presentazione spesometro:** esclusi;
- **presentazione black list:** esclusi;
- **studi di settore** e parametri: esclusi;
- **Irap:** esclusa;
- **Irpef e addizionali:** escluse -imposta sostitutiva 5%;
- **obblighi contabili:** semplificati - obbligo di numerazione e conservazione fatture;
- **ritenuta d'acconto:** non si applica.

2.4 Regime fiscale dei c.d. ex minimi (o regime contabile agevolato)

I contribuenti "minimi", che non hanno i requisiti necessari per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui al precedente § 2.1), possono accedere al regime contabile agevolato a condizione che siano in possesso dei requisiti di accesso al regime previsti dalla vecchia normativa ([articolo 1, co. da 96 a 117, l. n. 244/2007](#))¹¹.

Il regime cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione o ancora a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.

2.4.1 Agevolazioni ed esoneri del regime

I contribuenti che si avvalgono del regime contabile agevolato in analisi sono esonerati dai seguenti obblighi:

11 - I requisiti originari da rispettare sono: limite dei compensi percepiti di €. 30.000 annui; mancanza di costi per personale dipendente e assimilato; non effettuazione di cessioni all'esportazione; non erogazione di somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione di solo lavoro; impossibilità, nel triennio solare, di effettuare acquisti di beni strumentali, di importo complessivo superiore ad €. 15.000,00.

- registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
- liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva nonché l'esonero dal versamento dell'acconto annuale (effettuano un unico versamento annuale);
- presentazione della dichiarazione Irap e versamento della relativa imposta.

2.4.2 Adempimenti

I contribuenti che si avvalgono del cd regime degli ex minimi sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
- comunicazione annuale dei dati Iva se il volume d'affari è pari o superiore ad €. 25.822,84;
- presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell'Iva;
- versamento annuale dell'Iva, dell'acconto e del saldo dell'Irpef e relative addizionali;
- adempimenti dei sostituti d'imposta;
- comunicazione delle operazioni rilevanti (c.d. spesometro);
- comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata ("black list");
- studi di settore e / o parametri.

Caratteristiche principali regime degli ex minimi:

- permangono tutti i **requisiti** per accedere al regime dei vecchi minimi (Legge finanziaria 2008): es. limite €. 30.000 di compensi, no spese per lavoro dipendente, no beni strumentali > di €. 15.000 nel triennio precedente (triennio mobile) ecc.;
- **durata**: nessun limite temporale;
- presentazione **spesometro**: non esclusi;
- presentazione **black list**: non esclusi;
- **imposte sul reddito**: Irpef e addizionali in base agli scaglioni di reddito ordinari, non più l'imposta sostitutiva del 20%;
- **Irap**: esclusa;
- **Iva**: sì con adempimento annuale;

- **studi di settore, parametri:** non esclusi;
- **adempimenti contabili:** semplificati - obbligo di numerazione e conservazione fatture;
- **ritenuta d'acconto:** si applica.

2.5 Regime fiscale delle nuove iniziative di lavoro autonomo

Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative di lavoro autonomo di cui all'art. 13 della l. n. 388/2000 trova applicazione su opzione del contribuente interessato, limitatamente al periodo d'imposta nel corso del quale viene avviata la nuova attività ed ai due successivi, e si sostanzia nell'assoggettamento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 10%.

L'applicazione dell'imposta sostitutiva si accompagna, inoltre, ad una serie di semplificazioni sul piano contabile, nonché alla facoltà, per il contribuente interessato, di avvalersi dell'assistenza fiscale degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

L'accesso al regime fiscale agevolato per le nuove attività produttive è subordinato alla sussistenza, in capo al contribuente interessato, di alcuni requisiti di carattere dimensionale (ammontare dei ricavi o dei compensi), nonché alla novità dell'attività intrapresa. In particolare:

- il soggetto non deve avere esercitato, nei tre anni precedenti l'accesso al regime, attività d'impresa, artistica o professionale, neanche in forma associata o familiare;
- l'attività intrapresa non deve costituire in alcun modo mera prosecuzione di altra attività svolta in precedenza in forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività svolta in precedenza consista nel tirocinio obbligatorio ai fini dell'abilitazione all'esercizio di arti o professioni;
- l'ammontare dei compensi realizzati nel periodo d'imposta non deve superare il limite di € 30.987,41;
- devono essere correttamente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

2.5.1 Agevolazioni ed esoneri del regime

Il contribuente che sceglie il regime agevolato per le nuove iniziative produttive (art. 13 della l. n. 388/2000) è esonerato:

- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini Irpef, Irap ed Iva;
- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva (dovrà essere effettuato un unico versamento su base annuale entro il mese di marzo dell'anno successivo);
- dal versamento dell'acconto annuale dell'Iva;
- dal versamento delle addizionali regionali e comunali dell'Irpef.

In più, i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime fiscale agevolato **non sono assoggettati a ritenuta d'acconto** da parte del sostituto d'imposta.

2.5.2 Adempimenti

Il contribuente che adotta tale regime è obbligato a:

- conservare in ordine cronologico i documenti fiscali emessi e ricevuti;
- addebitare l'Iva in fattura e procedere al versamento in unica soluzione entro i termini per il versamento dell'Iva annuale;
- presentare la dichiarazione Irap e provvedere al versamento dell'imposta ove dovuta¹²;
- alla compilazione dello studio di settore ovvero dei parametri.

Infine si precisa che il regime agevolato per le nuove attività produttive si fonda sull'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali al reddito da lavoro autonomo determinato secondo l'ordinaria disciplina prevista dal TUIR¹³.

Caratteristiche principali regime delle nuove iniziative imprenditoriali:

- **Iva**: assoggettamento con adempimento annuale;
- **durata**: esercizio di avvio dell'attività ed i due successivi;
- presentazione **spesometro**: non esclusi;
- presentazione **black list**: non esclusi;
- **studi di settore e parametri**: non esclusi;
- **Irap**: non esclusa;
- **Irpef e addizionali**: escluse -imposta sostitutiva 10%;

12 - Per quanto concerne l'ambito applicativo dell'Irap, peraltro, deve essere tenuto in considerazione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude l'assoggettamento ad imposta dei professionisti senza autonoma organizzazione, di cui si tratterà, per sommi capi, nel capitolo successivo della presente Guida.

13 - I contribuenti minimi, al contrario, determinano il reddito imponibile con regole *ad hoc* di cui si tratterà nel successivo capitolo 4.

- **obblighi contabili:** semplificati - obbligo di numerazione e conservazione fatture;
- **ritenuta d'acconto:** esclusa.

2.6 Regime fiscale ordinario

Qualora il professionista non abbia i requisiti per accedere ai regimi fiscali agevolati di cui sopra, sarà soggetto agli adempimenti contabili previsti nel regime ordinario di seguito brevemente delineati.

I professionisti che determinano in modo analitico il proprio reddito di lavoro autonomo (ovvero che non si avvalgono del regime dei contribuenti minimi o del regime delle nuove attività professionali) devono tenere le opportune scritture contabili, che si differenziano a seconda del regime contabile adottato.

Il regime contabile naturale dei professionisti è **il regime di contabilità semplificata** indipendentemente dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.

I professionisti in contabilità semplificata sono obbligati alla tenuta delle seguenti scritture contabili:

- **registri Iva** delle fatture emesse e degli acquisti, nei quali sono registrati gli estremi ed i dati contenuti nei documenti Iva emessi e ricevuti entro i termini previsti dal d.p.r. n. 633/1972;
- **registro degli incassi e dei pagamenti** in cui vengono annotate entro 60 gg dall'incasso o dal pagamento, le somme percepite sotto qualsiasi forma e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività professionale (art. 19 d.p.r. n. 600/1973);
- in presenza di personale dipendente, il professionista è obbligato alla tenuta dei libri e dei registri previsti dalla legislazione sul lavoro, come ad es. **il libro unico del lavoro**.

L'art. 19 d.p.r. n. 600/1973 dispone che le annotazioni del valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento in sede di dichiarazione dei redditi devono essere eseguite nel Registro degli incassi e dei pagamenti (nel caso di tenuta di un registro unico, le annotazioni verranno effettuate sul Registro Iva acquisti).

La legge di stabilità 12.11.2011 n. 183 ha previsto che i soggetti in regime di contabilità semplificata (art. 18 d.p.r. n. 600/1973) – ed i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, ovvero attraverso bonifici, assegni, Ri.ba., carte di credito,

prepagate o bancomat, o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni – possano sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.

2.6.1 Regime di contabilità ordinaria

L'art 3 d.p.r. n. 695/1996 consente ai professionisti in contabilità semplificata di optare per il regime di contabilità ordinaria.

L'opzione può essere effettuata o in sede di dichiarazione di inizio attività oppure mediante il comportamento concludente del professionista poi formalizzato nella prima Dichiarazione Iva presentata l'anno successivo.

I professionisti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria sono obbligati alla tenuta delle seguenti scritture contabili:

- **Registri Iva** delle fatture emesse e degli acquisti, nei quali vanno registrati gli estremi ed i dati contenuti nei documenti Iva emessi e ricevuti entro i termini previsti dal d.p.r. n. 633/1972;
- **Registro cronologico delle movimentazione finanziarie**, nel quale vengono annotate cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio della professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite (anche se estranei all'esercizio della professione) nonché gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le predette movimentazioni;
- In presenza di personale dipendente, il professionista è obbligato alla tenuta dei libri e dei registri previsti dalla legislazione sul lavoro, come ad es. il **libro unico del lavoro**;
- **Registro dei beni ammortizzabili**, nei quali vengono annotati gli acquisti ed i movimenti relativi ai beni ammortizzabili (art. 16 d.p.r. n. 600/1973), tuttavia l'art. 3 del d.p.r. n. 695/1996 dispone che il professionista ha la facoltà di eseguire dette annotazioni esclusivamente nel registro degli acquisti Iva.

I professionisti possono sempre optare per il regime ordinario e decidere se avere una contabilità semplificata (art. 3, co. 2, d.p.r. n. 695/1996) o ordinaria (art. 19 d.p.r. n. 600/1973). L'opzione per il regime ordinario (sia in contabilità semplificata che ordinaria) è valida per almeno 3 anni e deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

Il professionista che utilizza tale regime è soggetto alle regole generali di determinazione di reddito da lavoro autonomo ai sensi dell'art 54 TUIR. Tale reddito (da dichiarare nel quadro RE del Modello Unico) concorre alla formazione del **reddito imponibile totale**¹⁴ sul quale verrà calcolata l'imposta sulla base degli scaglioni Irpef applicati al reddito imponibile dichiarato.

I professionista che adotta il regime ordinario è inoltre soggetto all'obbligo di emissione della fattura con addebito dell'Iva al cliente e con l'indicazione dell'ammontare della ritenuta d'acconto subita.

La liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto potrà avvenire:

- con adempimenti mensili se il volume d'affari annuale è superiore ad €. 400.000;
- con adempimenti trimestrali se il volume d'affari annuale è inferiore ad €. 400.000.

2.6.2 Caratteristiche principali del regime ordinario (contabilità ordinaria e semplificata)

- sempre utilizzabile per opzione.
- **durata:** nessun limite temporale;
- presentazione **spesometro:** non esclusi;
- presentazione **black list:** non esclusi;
- **imposte sul reddito:** Irpef e addizionali;
- **Irap:** non esclusa;
- **Iva:** sì con adempimento mensile se il volume d'affari è > ad €. 400.000 o trimestrale se il volume d'affari è inferiore ad €. 400.000;
- **studi di settore, parametri:** non esclusi;
- **ritenuta d'acconto:** si applica.

2.7 Termini di versamento delle imposte

Come anticipato, di seguito vengono riepilogati i principali termini di versamento delle imposte che colpiscono i lavoratori autonomi distinguendo in base alla tipologia di regime contabile adottato dal contribuente.

14 - Ossia derivante dalla sommatoria di tutte le tipologie di reddito percepite dal contribuente (ad esempio reddito derivante dalla locazione di immobili di proprietà, reddito da lavoro dipendente, reddito derivante dalla partecipazione in società di persone ecc.) che non siano tassate separatamente o con imposta sostitutiva *ad hoc* (ad esempio l'imposta sostitutiva del 10% prevista per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo).

2.7.1 Regime dei nuovi contribuenti minimi

TRIBUTO	Termine versamento saldo e primo acconto	Termine versamento secondo acconto
IRPEF e ADDIZIONALI	Non dovuto	Non dovuto
IMPOSTA SOSTITUTIVA 5%	16 giugno anno successivo (rateizzabile in max 6 rate mensili con maggiorazione 0,4%)	30 novembre anno successivo (non rateizzabile)
IRAP	Non dovuto	Non dovuto
IVA	Non dovuto	Non dovuto

2.7.2 Regime degli ex minimi (regime contabile agevolato)

TRIBUTO	Termine versamento saldo e primo acconto	Termine versamento secondo acconto e acconto Iva
IRPEF e ADDIZIONALI	16 giugno anno successivo (rateizzabile in max 6 rate mensili con maggiorazione 0,4%)	30 novembre anno successivo (non rateizzabile)
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Non dovuto	Non dovuto
IRAP	Non dovuto	Non dovuto
IVA	Iva annuale 16 marzo anno successivo	Non dovuto

2.7.3 *Regime delle nuove iniziative di lavoro autonomo*

TRIBUTO	Termine versamento saldo e primo acconto imposte	Termine versamento secondo acconto imposte e/o acconto Iva
IRPEF e ADDIZIONALI	Non dovuto	Non dovuto
IMPOSTA SOSTITUTIVA 10%	16 giugno anno successivo (rateizzabile in max 6 rate mensili con maggiorazione 0,4%) – È dovuto il solo saldo	Non dovuto
IRAP (se dovuta)	16 giugno anno successivo (rateizzabile in max 6 rate mensili con maggiorazione 0,4%)	30 novembre anno successivo (non rateizzabile)
IVA	Iva annuale 16 marzo anno successivo	Non dovuto

2.7.4 *Regime ordinario*

TRIBUTO	Termine versamento saldo e primo acconto imposte	Termine versamento secondo acconto imposte e/o acconto Iva
IRPEF e ADDIZIONALI	16 giugno anno successivo (rateizzabile in max 6 rate mensili con maggiorazione 0,4%)	30 novembre anno successivo (non rateizzabile)
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Non dovuto	Non dovuto
IRAP (se dovuta)	16 giugno anno successivo (rateizzabile in max 6 rate mensili con maggiorazione 0,4%)	30 novembre anno successivo (non rateizzabile)

Per quanto concerne la liquidazione dell'Iva essa può essere assolta in via trimestrale se il volume di affari del contribuente nell'anno non supera gli €. 400.000, altrimenti con scadenza mensile.

Di seguito la tabella riassuntiva delle scadenze Iva nel regime ordinario.

ADEMPIMENTO	Termine versamento liquidazioni periodiche Iva	Termine versamento acconto Iva
Versamenti trimestrali	Entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento (16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 marzo anno successivo)	Entro il 27 dicembre dell'anno in corso
Versamenti mensili	Entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento	Entro il 27 dicembre dell'anno in corso

3 La fatturazione

La prestazione d'opera intellettuale oggetto dell'attività dell'avvocato costituisce operazione imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salvo che si ricada nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (nuovi minimi di cui al precedente capitolo).

Il d.p.r. n. 633/1972 (di seguito anche "d.p.r. Iva" o "Decreto Iva") chiarisce il momento in cui si considera effettuata l'operazione imponibile ai fini Iva. Al verificarsi di tale evento conseguono, per il professionista, una serie di obblighi formali (fatturazione, registrazione), nonché l'obbligo di versamento dell'imposta, in quanto, dal momento in cui l'operazione si considera realizzata, è diritto per l'Erario esigere il tributo.

Per "fattura" si intende un qualsiasi documento, redatto anche sotto forma di nota, o parcella nel quale sono identificati i soggetti dell'operazione (soggetto che effettua il servizio: emittente; soggetto che beneficia del servizio; destinatario) ed altresì l'oggetto della prestazione. L'art. 21 del d.p.r. Iva elenca gli elementi da indicare obbligatoriamente nella fattura, che deve essere emessa in due esemplari, il primo dei quali deve essere consegnato o inviato al destinatario ed il secondo deve essere conservato a cura dell'emittente.

Gli elementi necessari sono:

- data e numero progressivo;
- ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra i quali è intercorsa l'operazione; se si tratta di fatturazione a persone fisiche è indicato solitamente il nome, cognome e codice fiscale;
- la Partita Iva del soggetto emittente e del destinatario della fattura;
- natura, quantità e qualità dei beni e dei servizi (l'indicazione fornita deve essere il meno possibile generica, in quanto deve descrivere in maniera compiuta la prestazione eseguita);
- corrispettivo ed ogni altro dato necessario per la determinazione dell'imponibile;
- aliquota e imposta.

Oltre al corrispettivo della prestazione, nella fattura emessa dall'Avvocato viene indicato anche l'importo dovuto a titolo di contributo integrativo alla Cassa di Previdenza Forense¹⁵. I soggetti iscritti a Casse di Previdenza come quella forense hanno infatti la facoltà di addebitare al cliente in

15 - Per una disamina approfondita della disciplina previdenziale si rinvia alla parte B della presente Guida.

fattura, a titolo di rivalsa su parte dei contributi che verseranno alla cassa di previdenza, un'aliquota pari al 4% dei compensi lordi. Tale importo sarà da assoggettare ad Iva (se dovuta) come si esemplificherà nella parte successiva del presente capitolo.

3.1 Momento di emissione della fattura

L'art. 21, co. 4, d.p.r. Iva prevede che la fattura venga emessa al momento di **effettuazione dell'operazione**.

In estrema sintesi, l'art. 6, co. 3, del Decreto Iva detta le norme fondamentali che stabiliscono il momento di effettuazione di un'operazione di prestazione di servizi sancendo che *“la prestazione di servizi si considera effettuata all'atto del pagamento del corrispettivo”*, rimanendo, fiscalmente, del tutto irrilevante la conclusione del contratto (ad esempio l'incarico scritto o orale, o la firma del mandato) o ancora l'effettiva prestazione del servizio o la sua ultimazione.

Nel momento in cui la prestazione si considera effettuata, il professionista deve emettere la fattura entro il giorno in cui avviene il pagamento del corrispettivo. La fattura si considera emessa quando viene **consegnata o spedita** al destinatario e non quando viene materialmente emessa.

La regola base ora indicata subisce un'importante eccezione in quanto l'art. 6, co. 4, del Decreto Iva stabilisce che *“Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento”*. Ne segue che l'emissione della fattura prima o indipendentemente dal pagamento del corrispettivo, comporta che, ai sensi della disciplina Iva, si consideri effettuata l'operazione di prestazione di servizio, e conseguentemente sorge l'obbligo di provvedere al **versamento dell'imposta** secondo i termini previsti per ciascun regime contabile. Per effetto della precisazione contenuta nel comma quarto del citato art. 6, si viene a chiarire che nel caso di pagamento frazionato, ogni singolo incasso comporta l'emissione di una distinta fattura; in altri termini, anche la percezione di acconti deve essere oggetto di fatturazione (e successivo versamento dell'imposta). Viene altresì precisato che la fatturazione anticipata, limitatamente all'importo oggetto della fatturazione, comporta ogni obbligo Iva, anche e a prescindere dall'effettivo incasso del corrispettivo. **L'emissione della fattura comporta di per sé l'obbligo del versamento dell'Iva**, indipendentemente dal fatto che l'importo dell'Iva o quello corrispondente all'imponibile siano, o meno, stati incassati.

3.2 Ritenuta d'acconto

L'istituto della ritenuta alla fonte trova la propria disciplina nell'art. 25 del d.p.r. n. 600/1973.

La ritenuta opera secondo un meccanismo che vede coinvolti due soggetti: **il sostituto d'imposta**, ovvero il soggetto che corrisponde il compenso relativo a prestazioni di lavoro autonomo, **ed il sostituto** il quale, viceversa, è colui che ha reso la prestazione professionale e che riceve, quale corrispettivo, il compenso che costituisce reddito imponibile ai fini fiscali.

Come disposto dall'art. 25 del d.p.r. n. 600/73, il sostituto al momento dell'erogazione del reddito professionale deve trattenere, dal compenso dovuto, una ritenuta pari al 20 per cento della parte imponibile del compenso medesimo, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) dovuta dal percipiente (sostituto).

I soggetti tenuti ad operare la ritenuta alla fonte in qualità di sostituti d'imposta sono¹⁶:

- le società e degli enti di cui all'art. 73, co. 1, TUIR (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative, di mutua assicurazione, enti pubblici e privati, commerciali o non commerciali, compresi i trust, società ed enti di qualsiasi tipo non residenti nel territorio dello Stato);
- le società ed associazioni di cui all'art. 5 TUIR (società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché società ed associazioni ad esse equiparate);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, agricole, arti e professioni (in possesso quindi di un numero di partita Iva);
- il curatore fallimentare;
- il commissario liquidatore;
- il condominio.

Operativamente il professionista Avvocato, ogniqualvolta effettui una prestazione professionale in favore di uno dei predetti soggetti **riceverà un compenso decurtato dell'importo corrispondente alla ritenuta alla fonte**, operata a titolo di acconto dell'Irpef dallo stesso dovuta.

Si noti, inoltre, che i compensi percepiti dal professionista Avvocato sono soggetti a ritenuta alla fonte nella misura **del 20 per cento** del loro ammontare, anche se derivanti da attività di lavoro autonomo esercitate in **forma occasionale**.

Il sostituto d'imposta dovrà, poi, versare all'Erario, nei tempi e secondo le modalità previste dalla legge, la ritenuta operata (utilizzando l'apposito Modello F24).

¹⁶ - Cfr art 23, co. 1, d.p.r. n. 600/1973.

Viceversa, nell'ipotesi in cui la prestazione professionale sia resa in favore di un soggetto non ricompreso nelle categorie elencate (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ad una persona fisica non esercente un'impresa commerciale o una professione), sul compenso corrisposto **non dovrà essere operata alcuna ritenuta** alla fonte.

La ritenuta alla fonte, che il sostituto d'imposta deve operare all'atto del pagamento del compenso, deve essere separatamente indicata nella parcella relativa alle prestazioni professionali rese, in diminuzione della somma totale addebitata al committente. L'importo della ritenuta si determina applicando l'aliquota del 20 per cento sulla parte imponibile del compenso¹⁷.

Con riferimento agli importi da assoggettare a ritenuta riferiti ai rimborsi spese (di cui si presenta in merito un'esemplificazione nel successivo paragrafo 4.2 dedicato ai componenti positivi di reddito), si fa presente che:

- i rimborsi delle spese sostenute **in nome del professionista, ma per conto del cliente** (quali, ad esempio, spese di vitto e alloggio documentate, spese di trasferta fuori dal territorio comunale, indennità chilometriche, biglietti di viaggio, ecc.); tali somme, siano esse incluse negli onorari o indicate separatamente, **costituiscono componenti positivi del reddito** professionale e, come tali, sono da **assoggettare** a ritenuta alla fonte (ove prevista);
- rimborsi delle spese sostenute a titolo di **anticipazioni** effettuate dal professionista **in nome e per conto del cliente** (quali, ad esempio, acquisto di marche da bollo, pagamento di diritti di cancelleria, pagamento di tasse, ecc.) non concorrono, invece, alla determinazione del reddito professionale, e sono pertanto **esclusi** dall'applicazione della ritenuta alla fonte.

Con riferimento all'addebito al cliente di contributi obbligatori versati alle Casse di Previdenza professionali, posti dalla legge a carico del cliente (si tratta, nel caso di specie, del contributo fissato nella misura del 4% degli onorari dalla Cassa Previdenza Avvocati), si evidenzia che tale importo risulta **escluso** dalla base di calcolo della ritenuta d'acconto¹⁸.

17 - Vedi esempio fattura al § 3.6.

18 - A tale proposito si rammenta che lo stesso trattamento **non è, invece, previsto** con riferimento alla percentuale del contributo Inps per la **Gestione Separata** che i professionisti privi di una propria Cassa di previdenza devono addebitare in fattura in misura pari al 4% dei compensi. Tali somme sono, infatti, equiparate ai compensi professionali e sono, pertanto, **da assoggettare a ritenute alla fonte nella misura del 20%**.

3.2.1 Certificazione delle ritenute

Il **sostituto** d'imposta (ossia il soggetto che versa la ritenuta d'acconto allo Stato), infine, è tenuto a dichiarare all'Amministrazione finanziaria i compensi corrisposti a terzi e le ritenute operate presentando una apposita dichiarazione fiscale (il Modello 770 o dichiarazione del sostituto d'imposta), unica per tutti i sostituiti e relativa a tutti i redditi assoggettati a ritenuta corrisposti nell'anno precedente.

Il modello 770 contiene, tra gli altri dati, l'indicazione delle generalità, dell'indirizzo, del codice fiscale, del comune di iscrizione anagrafica di ciascun sostituito, nonché l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute effettuate.

Dal lato opposto il **sostituito** (ossia, nel caso di specie, il professionista Avvocato che ha subito la trattenuta della ritenuta d'acconto al momento dell'emissione della parcella) dovrà, in sede di dichiarazione dei redditi, calcolare l'Irpef lorda dovuta sul proprio reddito complessivo, detraendo poi dalla stessa le ritenute alla fonte subite, a titolo di acconto sui redditi percepiti nel periodo d'imposta di riferimento.

3.3 Esempio di fattura nel regime dei nuovi contribuenti minimi

Acconto per assistenza professionale su vertenza ...	1.300,00
Contributo integrativo 4% su 1.300,00	52,00
Netto a pagarsi	1.352,00

“Operazione effettuata ai sensi del combinato disposto dell'art 1, co. 96-117, l. n. 244/2007 e dell'art 27, co. 1 e 2, d.l. n. 98/2011 e non soggetta a ritenuta d'acconto”.

3.4 Esempio di fattura nel regime degli ex minimi (regime contabile agevolato)

Acconto per assistenza professionale su vertenza ...	1.300,00
Contributo integrativo 4% su 1.300,00	52,00
IMPONIBILE IVA	1.352,00
+ IVA 22% su 1.352,00	297,44
TOTALE	1.649,44
- R.A. 20% su 1.300,00	(260,00)
Netto a pagarsi	1.389,44

“Operazione effettuata ai sensi dell'art 27, co. 3, d.l. n. 98/2011”

3.5 Esempio di fattura nel regime delle nuove iniziative di lavoro autonomo

Acconto per assistenza professionale su vertenza ...	1.300,00
Contributo integrativo 4% su 1.300,00	52,00
IMPONIBILE IVA	1.352,00
+ IVA 22% su 1.352,00	297,44
Netto a pagarsi	1.649,44

Importo non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 13 l. n. 388/2000

3.6 Esempio di fattura nel regime ordinario

Acconto per assistenza professionale su vertenza ...	1.300,00
Contributo integrativo 4% su 1.300,00	52,00
IMPONIBILE IVA	1.352,00
+ IVA 22% su 1.352,00	297,44
TOTALE	1.649,44
- R.A. 20% su 1.300,00	(260,00)
Netto a pagarsi	1.389,44

4 Determinazione del reddito da lavoro autonomo

4.1 Nozione di principio di cassa

Ai sensi dell'art. 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, il reddito derivante dall'esercizio di professioni è costituito dalla differenza tra:

- i compensi in denaro o in natura **PERCEPITI** nel periodo d'imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili;

e

- le spese **SOSTENUTE** nel periodo stesso nell'ambito dell'esercizio della professione.

Ne discende che, salvo deroghe espressamente previste (quali ad es. ammortamenti e canoni di leasing di beni strumentali ecc.), il reddito di lavoro autonomo è determinato sulla base del **principio di cassa**.

La prassi ministeriale ha inoltre precisato che il momento di percezione coincide con quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell'erogante per entrare in quella del percettore. Non risulta sempre agevole individuare esattamente quando i compensi si intendano percepiti e le spese sostenute, ossia quando detti elementi diventino fiscalmente rilevanti. Il problema si pone essenzialmente per le operazioni regolate con strumenti diversi dal contante (es. assegni, bonifici), nella prossimità della fine dell'anno.

4.1.1 Pagamento tramite contanti

Nel caso di riscossione in contanti non sorgono particolari problemi, in tal caso infatti il momento del pagamento da parte del cliente e quello dell'incasso da parte del professionista **coincidono**.

4.1.2 Pagamento tramite assegno

I compensi riscossi mediante assegno bancario o circolare – ovvero titoli di credito che si sostanziano nell'ordine scritto, impartito alla propria banca, di pagare a terzi una precisa somma di denaro – si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del professio-

nista, ovvero nel momento in cui avviene la **materiale consegna** del titolo medesimo dal cliente all'avvocato¹⁹.

Esempio

In data 30.12.2014 il cliente paga la parcella relativa a prestazione professionale ricevuta nel corso del 2014;

il pagamento viene effettuato mediante assegno bancario, che il professionista provvederà ad incassare nei primi giorni del gennaio 2015;

il compenso del professionista si considera percepito nel periodo d'imposta 2014, ovvero nel periodo in cui avviene la **materiale consegna dell'assegno bancario dal cliente al professionista.**

4.1.3 Pagamento tramite bonifico

Se il pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario, rileva la data **dell'accredito** della somma sul conto corrente ovvero la **c.d. data di disponibilità**: è da tale momento infatti che l'avvocato acquisisce la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro.

Nessun rilievo assumono invece:

- la c.d. data valuta, ovvero quella da cui decorrono eventuali interessi;
- il momento in cui il dante causa emette l'ordine del bonifico;
- il momento in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito.

Esempio

In data 30.12.2014 il cliente dell'avvocato effettua un ordine di bonifico a saldo di una consulenza; l'accredito della somma sul conto corrente del professionista avviene il 2.1.2015;

la data valuta dell'operazione per il professionista risulta essere il 31.12.2014.

Il compenso concorre alla **formazione del reddito dell'avvocato nel 2015** (e non nel 2014) e va quindi dichiarato nel modello UNICO PF 2016.

19 - In caso di pagamento mediante assegni bancari o circolari, non rileva quindi, ai fini della imputazione temporale del compenso, che il versamento sul conto corrente del professionista intervenga in un diverso periodo d'imposta, è necessario piuttosto verificare il momento in cui il titolo viene materialmente consegnato dal committente al ricevente (Risoluzione Agenzia Entrate 29.5.2009 n. 138/E - Circolare Agenzia Entrate 23.6.2010 n. 38/E).

4.2 Principali componenti positivi di reddito

Qualunque sia la tipologia di regime fiscale utilizzato dal contribuente (regime dei minimi, regime ordinario ecc.) le regole per la determinazione dei compensi da assoggettare a tassazione sono le medesime²⁰.

In particolare i compensi percepiti dall'avvocato per l'attività professionale svolta nel periodo d'imposta (anche a titolo di partecipazione agli utili) concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo.

I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legge (art. 54 TUIR).

Unica eccezione è rappresentata dai lavoratori autonomi, **non iscritti ad Albi professionali**, tenuti ad iscriversi alla gestione separata INPS. In tal caso, come anticipato, la rivalsa del contributo nella misura del 4% addebitata ai committenti, non può essere assimilata ai contributi previdenziali (che non costituiscono compenso, ai sensi del richiamato art. 54 TUIR). La rivalsa in questo caso costituisce **parte integrante del compenso** e come tale viene assoggettata a ritenuta ai sensi dell'art. 25 d.p.r. n. 600/1973 (ove applicata) e **concorre inoltre a formare la base imponibile Iva** (per i soggetti tenuti al versamento del tributo).

Per gli Avvocati **tenuti all'iscrizione alla Cassa di previdenza Nazionale Forense** il contributo integrativo del 4% addebitato ai clienti rappresenta, invece, un vero e proprio contributo previdenziale, ed in quanto tale **non costituisce parte del compenso** a norma dell'art. 54 TUIR e pertanto non viene assoggettato a ritenuta ai sensi dell'art. 25 d.p.r. n. 600/1973. Anche in questo caso il contributo integrativo **concorre a formare la base imponibile Iva** (per i soggetti tenuti al versamento del tributo).

4.2.1 Rimborsi Spese

Rientrano nella determinazione del reddito di un Avvocato anche i compensi addebitati al committente a titolo di rimborso di spese.

Come anticipato occorre, al riguardo, distinguere tra:

- i rimborsi relativi a **spese anticipate** dal professionista in nome e per conto del proprio cliente e analiticamente addebitate a quest'ultimo;

20 - Si precisa che qualora nella successiva trattazione degli elementi positivi di reddito siano presenti informazioni in merito all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, si riferiscono esclusivamente ai soggetti gravati dal tributo (regime ordinario, regime delle nuove iniziative imprenditoriali, regime degli "ex minimi"), con esclusione, quindi, dei soggetti aderenti al regime fiscale dei nuovi contribuenti minimi.

- i rimborsi relativi a spese sostenute sempre per conto del cliente, **ma non in suo nome** e addebitate al cliente.

4.2.2 Rimborsi in nome e per conto del cliente

I rimborsi relativi a spese sostenute da un avvocato **in nome e per conto** del proprio cliente (es. anticipazioni per tasse, bolli, diritti di cancelleria etc.) ed a questi **riaddebitate in modo analitico e dettagliato**, non rappresentano per il professionista né compensi né tanto meno spese deducibili, in quanto rappresentano un mero movimento finanziario tra le parti.

Ai fini Iva, l'art. 15 del d.p.r. n. 633/1972 stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile Iva le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate.

Inoltre queste somme non rientrano nella base imponibile su cui applicare la ritenuta a titolo d'acconto prevista dall'art. 25 del d.p.r. n. 600/1973.

4.2.3 Rimborsi relativi a spese sostenute per conto del cliente

I rimborsi, privi del requisito esaminato pocanzi (sostenimento in nome del committente), danno luogo a rimborsi che sono da intendersi compensi ai sensi dell'art. 54 TUIR. In questo caso, le spese sostenute (e riaddebitate al committente) rappresenteranno un onere deducibile dal reddito di lavoro autonomo.

Ai fini Iva, il rimborso di spese sostenute per conto del cliente, ma in nome proprio, ricade nell'ambito della prestazione del servizio, concorrendo quindi alla formazione della base imponibile Iva.

Queste somme rientrano inoltre nella base imponibile su cui applicare la ritenuta a titolo d'acconto prevista dall'art. 25 d.p.r. n. 600/1973.

ESEMPIO RIMBORSO SPESE IN NOME E PER CONTO IN REGIME ORDINARIO

Acconto per assistenza professionale su vertenza ...	1.300,00
Rimborso spese per diritti di cancelleria e bolli	
Escluso Iva art. 15 d.p.r. n. 633/1972	68,00
Contributo integrativo 4% su 1.300,00	52,00
IMPONIBILE IVA (1.300,00 + 52,00)	1.352,00
+ IVA 22% di 1.352,00	297,44
TOTALE (1.352,00 + 68 + 297,44)	1.717,44
- R.A. 20% di 1.300,00	(260,00)
Netto a pagarsi	1.475,44

ESEMPIO RIMBORSO SPESE NON IN NOME E PER CONTO IN REGIME ORDINARIO

Acconto per assistenza professionale su vertenza ...	1.300,00
Rimborso spese	68,00
Contributo integrativo 4% su 1.368,00	54,72
IMPONIBILE IVA	1.422,72
+ IVA 22% di 1.422,72	313,00
TOTALE	1.735,72
- R.A. 20% su 1.368,00	(273,60)
Netto a pagarsi	1.462,12

4.3 Principali componenti negativi di reddito

4.3.1 I componenti negativi nel regime ordinario e nel regime delle nuove iniziative imprenditoriali

Il reddito imponibile Irpef del professionista è determinato in base al disposto dell'art 54 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Nella determinazione del reddito si applica il suesposto principio di cassa, in base al quale concorrono alla formazione del reddito i compensi percepiti (incassati) e le spese effettivamente sostenute (pagate) nel periodo di imposta.

Questa regola subisce un'eccezione nel caso di:

- ammortamento dei beni strumentali;
- canoni di locazione finanziaria;
- spese di ristrutturazione immobili;
- quote di indennità di trattamento di fine rapporto e di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa maturate nel periodo di imposta.

In queste ipotesi, infatti, la deduzione deve avvenire in relazione non al momento in cui il costo è stato sostenuto ma al periodo a cui detto costo è riferibile (principio di competenza).

In linea generale le spese sostenute nell'esercizio della professione sono deducibili purché siano:

- **effettivamente sostenute** nel periodo d'imposta;
- **inerenti** all'esercizio della professione;
- debitamente **documentate**.

Il riferimento alle spese **effettivamente sostenute** si rifà al generale principio di cassa per la deducibilità dei componenti negativi nell'ambito del reddito derivante dall'esercizio di professioni.

Il principio **dell'inerenza** si riferisce alla correlazione delle spese all'attività nel suo complesso. Tuttavia, ai fini della deducibilità dei componenti negativi non è comunque necessario un rigoroso nesso con i singoli compensi percepiti.

Per quanto attiene la **documentazione** delle spese sostenute, occorre sempre una prova documentale delle stesse così da consentire, oltre all'individuazione dell'emittente del documento, anche l'esatta riferibilità all'esercente della professione che ha sostenuto il costo (ad esempio fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale integrato, scheda carburante).

La contemporanea presenza dei tre requisiti (sostenimento nel periodo d'imposta, inerenza e documentazione) rende le spese **interamente deducibili**.

Alcuni esempi:

- gli **interessi passivi** per finanziamenti relativi in modo specifico all'attività professionale e quelli per dilazioni nel pagamento dei beni strumentali (cespiti) all'esercizio dell'attività professionale;
- i **premi di assicurazione per rischi** specificamente inerenti l'attività (ad es. le assicurazioni contro gli infortuni, sia del professionista che del personale dipendente o dei collaboratori, per danni a terzi per fatto professionale);
- gli oneri per **energia elettrica, riscaldamento** e per le altre **utenze** relative all'immobile utilizzato esclusivamente per l'attività professionale (nel caso in cui l'immo-

bile sia utilizzato **promiscuamente** per l'esercizio della professione, le spese sono ammesse in deduzione nella misura del **50%**);

- i compensi pagati a terzi per servizi resi in relazione all'esercizio dell'attività professionale (si tratta, ad esempio, di compensi erogati ad altri professionisti in funzione strumentale o collaterale all'attività svolta, nonché a collaboratori coordinati e continuativi o ad altri prestatori di lavoro autonomo).

L'elencazione sopra riportata ha carattere meramente esemplificativo. Alle spese richiamate se ne possono aggiungere altre, purché presentino sempre i requisiti dell'inerenza, dell'effettività ed una idonea documentazione.

4.3.2 Spese limitatamente deducibili

Nelle ipotesi in cui la legge consideri solo parziale l'inerenza delle spese all'attività svolta del professionista, la deducibilità delle stesse è limitata.

Ad esempio, sono spese a deducibilità parziale: le spese relative a beni ad uso promiscuo (ossia utilizzati in parte per uso professionale, in parte per uso personale), le spese per telefonia e trasmissione dati, le spese relative agli automezzi, le spese relative a convegni e corsi ed altre espressamente individuate.

Nel prosieguo verranno espone le principali tipologie di costi deducibili dal reddito di lavoro autonomo, così come previste dalla norma di riferimento (art. 54 TUIR).

4.3.3 Ammortamento dei beni mobili strumentali

L'ammortamento è il processo mediante il quale il costo di un bene strumentale, ad utilità pluriennale, viene ripartito in ogni esercizio in relazione alla sua residua possibilità di utilizzazione.

L'art. 54, co. 2, TUIR prevede che per i beni strumentali per l'esercizio della professione siano ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento, che non devono tuttavia essere superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal d.m. 31.12.1988.

Esempi di coefficienti fiscali di ammortamento sono:

Autovetture	25%
Mobili d'ufficio	12%
Macchine d'ufficio elettroniche	20%.

4.3.4 Ammortamento dei beni immobili strumentali

Limitatamente agli immobili acquistati dal 1.1.2007 al 31.12.2009 è prevista la possibilità di dedurre le relative quote di ammortamento calcolate secondo i criteri fissati dal d.m. 31.12.1988.

Per espressa previsione normativa, la deducibilità delle quote di ammortamento, relativamente agli immobili acquistati tra 2007 e 2009, ridotta ad un 1/3 nel triennio 2007-2009, è integrale a decorrere dal 2010.

Per gli immobili acquistati dal professionista a decorrere dal 1.1.2010:

- non sono deducibili le quote di ammortamento;
- è tuttavia deducibile dal reddito imponibile dell'avvocato, un onere pari alla rendita catastale dell'immobile strumentale.

4.3.5 Acquisto di beni di valore non superiore ad € 516,46

L'art. 54 TUIR prevede la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui si è verificato l'effettivo sostenimento, delle spese di acquisto di beni strumentali, il cui costo unitario non sia superiore ad € 516,46.

Si rammenta che nel caso di acquisto di un bene a deducibilità limitata, il costo di € 516,46 dovrà pur sempre essere ragguagliato alla limite di deduzione (ad esempio i telefoni cellulari).

4.3.6 Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili strumentali

L'art. 54, co. 3, TUIR dispone che le spese relative l'ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione di beni immobili strumentali utilizzati esclusivamente per l'esercizio della professione, che non possono essere imputate ad incremento del costo del bene sono deducibili per cassa, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili.

L'eventuale eccedenza rispetto al plafond del 5% può essere dedotta in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.

La norma in esame sembrerebbe effettuare una distinzione tra spese di natura incrementativa e non. Nello specifico le spese incrementative sono quelle spese che incidono sugli elementi strutturali del bene, comportando un **aumento** significativo e tangibile alla **produttività** ed alla vita utile del bene stesso.

Tuttavia, come precedentemente evidenziato, solo per gli immobili acquisiti tra l'1.1.2007 ed il 31.12.2009 è possibile computare in diminuzione del reddito imponibile del professionista le relative quote di ammortamento.

Di conseguenza, solo le spese incrementative relative beni immobili acquisiti tra l'1.1.2007 ed il 31.12.2009 possono essere imputate ad incremento del costo dei beni (maggiori quote di ammortamento).

Alle spese di natura incrementativa relative immobili acquisiti, invece a partire dal 1.1.2010 verranno quindi applicate le disposizioni dell'art. 54 TUIR relative le spese di manutenzione ordinaria.

Le spese aventi carattere **ordinario**, sono quelle spese di manutenzione dirette a mantenere in efficienza gli immobili al fine di salvaguardarne la capacità e la produttività originaria, ponendo riparo a guasti ed a rotture (deducibili appunto nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili).

4.3.7 Beni mobili ad uso promiscuo

Come anticipato, l'art. 54, co. 3, TUIR dispone che le spese relative l'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio della professione ed all'uso personale o familiare del avvocato sono ammortizzabili (o deducibili se il costo unitario non è superiore ad €. 516,46) nella misura del 50%. Nella medesima misura sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative all'impiego di tali beni.

L'Iva relativa l'acquisto di beni utilizzati promiscuamente è indetraibile nella misura del 50%.

4.3.8 Spese telefoniche

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, le spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per i servizi di comunicazione elettronica sono deducibili nei limiti dell'80% del costo sostenuto.

Nelle spese in esame vi rientrano le spese relative all'acquisto e la gestione di telefoni cellulari, telefoni fissi, le spese sostenute per l'acquisto del modem ovvero del router ADSL ed anche dell'eventuale software specifico per il funzionamento (mentre i costi relativi al personal computer sono deducibili secondo i criteri ordinari).

Prudenzialmente si consiglia l'attivazione di un contratto ad "uso affari" per garantire la deducibilità pro quota dei costi relativi alle spese telefoniche.

La detrazione dell'Iva relativa alle spese inerenti i telefoni cellulari è forfetariamente fissata nel limite del 50% mentre l'Iva relativa alle spese inerenti la telefonia fissa è totalmente detraibile.

Esempio

In data 10.11.2014, acquisto di un telefono cellulare di €. 400,00 più Iva 22%.

Prezzo di acquisto 400,00

Iva non detraibile 50%

$(400,00 * 22%) * 50%$ 44,00

Ammontare deducibile in sede di dichiarazione dei redditi (bene < €. 516)

$(400,00 + 44,00) = 444,00 * 80% = €. 355,20.$

4.3.9 Spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande

L'art. 54, co. 5, TUIR prevede che le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande siano deducibili nella misura del 75% del loro ammontare, in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

L'Iva relativa alle spese per alberghi e ristoranti è totalmente detraibile se sussiste il requisito dell'inerenza del costo all'attività professionale svolta dal professionista.

Esempio

Compensi percepiti nell'anno 19.500,00

Spese per alberghi e ristoranti 2.000,00

Limite deducibile

$(2.000,00 * 75%) =$ 1.500,00

Limite del 2% dei compensi percepiti nel 2011 $(19.500,00 * 2%) =$ 390,00

Pertanto, l'avvocato su €. 2.000 di costi sostenuti per vitto e alloggio può dedurre solo €. 390.

4.3.10 Spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande anticipate dal committente

La l. n. 248/2006 ha aggiunto un ulteriore periodo all'art. 54, co. 5, TUIR prevedendo che le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande siano integralmente deducibili (non è applicabile né il limite del 75%, né quello del 2%), se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura.

L'integrale deducibilità delle spese in oggetto opera tuttavia solo nel caso in cui:

- le stesse siano sostenute dal committente per conto del professionista;
- il professionista riaddebiti al committente in fattura, a titolo di rimborso spese, dette spese.

4.3.11 Spese di rappresentanza

Si considerano spese di rappresentanza le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni che vengono sostenute dal professionista in funzione dell'obiettivo di generare anche solo potenzialmente benefici economici per la propria attività (cfr. d.m. 19.11.2008).

L'elemento principale che distingue le spese di rappresentanza dalle spese di pubblicità è la gratuità ovvero la mancanza di un corrispettivo o di uno specifico obbligo di dare o di fare a carico dei destinatari.

L'art. 54, co. 5, TUIR dispone che le spese di rappresentanza sostenute dal professionista siano deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

Esempio

Compensi percepiti nell'anno 19.500,00

Spese rappresentanza 2.000,00

Quota massima deducibile in sede di Unico

Limite del 1% dei compensi percepiti nel 2011 ($19.500,00 * 1\%$) = 195,00

In merito alle spese di rappresentanza, l'art. 19 bis, lett. h), d.p.r. n. 633/1972 prevede espressamente che l'Iva relativa alle spese di rappresentanza non è ammessa in detrazione ad eccezione delle spese sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad € 25,82.

4.3.12 Oneri sostenuti per la partecipazione a Convegni

Le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nel limite del 50% del loro ammontare.

Le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a convegni e congressi vanno previamente assunte nella misura del 75% e sono ammesse in deduzione nella misura del 50%.

Per le spese di vitto e alloggio sostenute per la partecipazione a convegni non opera il limite di deducibilità del 2% dei compensi (operante invece per le spese di vitto e alloggio ordinarie).

Esempio

Oneri per iscrizione convegni	2.000,00
Quota massima deducibile	
$(2.000,00 * 50\%) =$	1.000,00
Spese di vitto relative convegno	300,00
Limite massimo deducibile in Unico	
$(300,00 * 75\% * 50\%) =$	112,50

4.3.13 Spese relative ad autovetture

L'art. 164 del TUIR disciplina le spese relative ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di professioni.

Questo prevede che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto (carburante, spese di manutenzione, assicurazione, tassa di proprietà, pedaggi autostradali, etc.) siano deducibili, dal reddito professionale, nel limite del 20% del loro importo.

L'Iva relativa all'acquisto e le spese per autovetture, autoveicoli, motocicli e ciclomotori è detraibile nella misura del 40%.

L'avvocato per poter dedurre il costo del carburante deve **obbligatoriamente istituire una scheda carburante** legata all'autoveicolo. Questa rappresenta un documento sostitutivo della fattura che consente di detrarre pro quota l'Iva sull'acquisto del carburante e dedurre pro quota il costo in sede di dichiarazione dei redditi.

Inoltre, in caso di acquisto, locazione finanziaria e noleggio è limitata la rilevanza fiscale del costo dei veicoli.

Mezzi	Acquisto/Leasing	Noleggio
Autovetture	18.075,99	3.615,20
Motocicli	4.131,66	774,69
Ciclomotori	2.065,83	413,17

Esempio - ammortamento (a)

Acquisto nel 2014 di un'autovettura del costo di €. 40.000,00, ai fini del calcolo dell'ammortamento fiscale (con coefficiente pari al 25%), verranno considerati solo €. 18.075,99.

Amm.to "civile"

$$40.000,00 * 25\% = \text{€}. 10.000,00$$

Amm.to fiscalmente ammesso in deduzione (Amm.to "fiscale")

$$18.075,99 * 25\% = 4.519,99 * 20\% = \text{€}. 904,00$$

Esempio - ammortamento (b)

Acquisto nel 2014 di un'autovettura del costo di €. 11.500,00 (inferiore al limite fiscale di €. 18.075,99)

Amm.to "civile"

$$11.500,00 * 25\% = \text{€}. 2.875,00$$

Amm.to fiscalmente ammesso in deduzione

$$2.875,00 * 20\% = \text{€}. 575$$

4.3.14 Leasing finanziario

La Legge di Stabilità (l. n. 147/2013) ha nuovamente modificato la deducibilità fiscale dei beni acquisiti tramite contratti di *leasing* per imprese e professionisti.

In particolare, la "**durata minima fiscale**" dei contratti di *leasing* - ovvero il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il valore dei canoni di locazione finanziaria - viene ridotta con la conseguenza che potranno essere portati in deduzione dal reddito lavoro autonomo dei professionisti i canoni di *leasing* aventi una durata inferiore rispetto a quella in vigore fino a tutto il 2013.

Nel dettaglio, per le imprese ed i professionisti la durata minima dei contratti di *leasing* è pari:

- per i **beni mobili** alla metà del periodo di ammortamento "tabellare"²¹;
- per i **beni immobili** ad un periodo "fisso" di 12 anni.

Le nuove regole trovano applicazione con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dall'1.1.2014. Pertanto, ai fini della deducibilità delle quote di ammortamento, se la durata del contratto di *leasing* risulta inferiore alla durata fiscale, si potranno portare in deduzione le quote calcolate in base alla durata fiscale (50% del periodo di ammortamento tabellare ovvero per gli immobili il periodo di 12

21 - Invero, per i professionisti la metà del periodo di ammortamento del bene condotto in locazione finanziaria già rappresentava la durata minima del contratto di *leasing*. La modifica normativa ha riguardato nello specifico i soli soggetti che producono redditi d'impresa.

anni), se viceversa la durata contrattuale è superiore a quella fiscale, si potrà portare in deduzione la quota prevista da contratto.

Ai fini Irap, a prescindere dalla durata fiscale, viene presa in considerazione la sola durata contrattuale.

Nella seguente tabella è riepilogata la metodologia di individuazione della durata fiscale per tipologia di bene e per periodo di stipula del contratto di *leasing* da parte di un professionista ai fini Irpef.

TIPOLOGIA DI BENI	CONTRATTI STIPULATI FINO AL 31.12.2013	CONTRATTI STIPULATI DAL 1.1.2014
BENI IMMOBILI	Canone indeducibile	12 anni
BENI MOBILI STRUMENTALI (diversi dai veicoli)	½ del periodo di ammortamento	½ del periodo di ammortamento
AUTOVEICOLI STRUMENTALI (veicoli a deducibilità limitata)	Pari al periodo di ammortamento (es. 4 anni per autovetture)	Pari al periodo di ammortamento (es. 4 anni per autovetture)

4.3.15 Riaddebito spese comuni tra professionisti

Nella realtà professionale può accadere che un singolo professionista sia intestatario dei contratti e delle utenze (e quindi riceva e annoti le fatture relative alle spese comuni nella propria contabilità individuale) e che le stesse siano successivamente riaddebitate, per la quota di competenza, agli altri professionisti che utilizzano lo studio.

In merito al trattamento fiscale del riaddebito l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.6.2001, n. 58/E ha precisato che *“il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad Iva. Ai fini reddituali, le somme rimborsate dagli altri utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista intestatario dell'utenza”*.

Da ciò discende che le somme incassate dal professionista intestatario dei contratti delle utenze e della locazione dello studio a titolo di riaddebito delle spese comuni ad un altro professionista concorrono a ridurre le spese sostenute dallo stesso. Per l'addebito delle spese il professionista deve emettere fattura con Iva e senza applicazione della ritenuta d'acconto. Le somme così addebitate sono dedotte dall'altro professionista nell'anno in cui provvede al pagamento (principio di cassa).

Per tali spese sono previste specifiche modalità di esposizione nel modello studi di settore²².

4.3.16 I componenti negativi nel regime dei contribuenti minimi

Le regole di determinazione del reddito dei soggetti che rientrano nel regime dei minimi sono dettate dall'articolo 1, co. 104, della legge finanziaria 2008²³ e pertanto con riferimento a tali soggetti **non trovano applicazione le regole ordinarie** di determinazione del reddito dettate dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

I componenti negativi rilevanti sono:

- costi relativi all'attività esercitata;
- contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi;
- minusvalenze da cessioni di beni strumentali relativi all'esercizio della professione;
- sopravvenienze passive.

Il principio generale affermato dalla norma è quello per cui le spese sostenute dai contribuenti minimi sono **interamente deducibili nell'anno in cui si sostiene la spesa** a condizione che si dimostri, sulla base di criteri oggettivi, la loro **inerenza all'attività di lavoro autonomo esercitata**.

Fanno eccezione a questa regola generale i **beni ad uso promiscuo** per i quali la deducibilità è determinata in misura fissa pari al **50%** del costo sostenuto nell'esercizio. Al riguardo è opportuno precisare che si presumono comunque ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, co. 9, del TUIR (ad esempio **autoveicoli**, ciclomotori, motocicli, e **telefonia**).

Le **spese di rappresentanza** sono invece deducibili, se inerenti all'attività di lavoro autonomo esercitata, nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta considerato.

Come precisato in precedenza i contribuenti minimi non hanno la possibilità di detrarre l'Iva sugli acquisti in quanto non sono soggetti passivi dell'imposta e, come tali, non sono gravati dagli adempimenti di liquidazione e versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Per tale motivazione l'Iva

22 - Per una sintetica trattazione delle caratteristiche e finalità dello Studio di Settore si rinvia al successivo capitolo 6 della presente Guida.

23 - In merito alla determinazione del reddito, anche la circ. Agenzia delle Entrate 30.5.2012 n. 17 ha sostanzialmente confermato l'applicabilità delle disposizioni vigenti già nel regime dei contribuenti minimi (di cui all'articolo 1, co. 104, della legge finanziaria 2008) con i relativi chiarimenti ufficiali, fornendo alcune precisazioni aggiuntive.

addebitata in fattura sugli acquisti costituisce un onere deducibile dal reddito del professionista (se si tratta di beni ad uso promiscuo si considera l'imposta al 50%).

5 Presupposti per l'applicazione dell'Irap

L'Irap è un'imposta regionale che si applica alle attività produttive esercitate in ciascuna regione. Il presupposto oggettivo dell'Irap è, in linea generale, individuato nel valore aggiunto derivante dall'esercizio di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e/o di servizi.

La definizione di autonoma organizzazione, necessaria come si è detto per essere considerati passibili d'imposta, è stata fornita dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 21203 del 5.11.2004, si è pronunciata per la prima volta sulla questione dell'assoggettamento ad Irap dei "piccoli" professionisti, confermando la pronuncia di secondo grado con la quale un ingegnere privo di autonoma organizzazione (es. mancanza di dipendenti e di capitali presi a mutuo, ecc.) era stato escluso dall'ambito applicativo del tributo.

In estrema sintesi, affinché i liberi professionisti siano obbligati al pagamento dell'Irap è necessario che svolgano un'attività **autonomamente organizzata**.

Affinché esista un'attività autonomamente organizzata, occorre che il contribuente, nello stesso tempo:

- sia, sotto qualsiasi forma, il **responsabile dell'organizzazione** e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- si avvalga, in modo **non occasionale**, di lavoro altrui oppure impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione.

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi alternativi. Pertanto, è sufficiente il ricorrere di uno soltanto di essi (ad esempio, impiego di beni eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di autonoma organizzazione), per configurare la sussistenza di un'autonoma organizzazione.

Pertanto, è ragionevole affermare che il lavoratore autonomo **non** è soggetto ad Irap se, **ad esempio**:

- opera all'interno di strutture professionali organizzate e gestite da terzi e non possiede altrimenti una propria organizzazione;
- ovvero è privo di dipendenti o collaboratori stabili e utilizza beni strumentali limitati (quali telefono, automezzo, personal computer).

Il primo comma dell'art. 16 del d.lgs. n. 446/1997, in linea generale, dispone che l'aliquota sia fissata al 3,9%. Il successivo terzo comma dell'art. 16 prevede poi che, a partire dal terzo anno successivo a quello di emanazione del d.lgs. n. 446/1997, le Regioni abbiano la facoltà di variare l'aliquota fino ad un punto percentuale, e ciò anche in misura differenziata per settori di attività e/o per categorie di soggetti passivi.

In estrema sintesi, **valore della produzione netta** (che è la base su cui si applica l'Irap) è calcolato dalla somma algebrica tra ricavi e costi derivanti dall'esercizio dell'attività caratteristica (es. costi per servizi, ammortamenti ecc) tenendo presente che **non rientrano** nella base imponibile i **costi del personale**, le componenti di reddito di natura **straordinaria** e quelle di natura **finanziaria** (interessi attivi e passivi) e decrementando il valore così ottenuto delle deduzioni previste per il cuneo fiscale sul costo del lavoro e dagli importi individuati dall'art 11 d.p.r. Irap (cd deduzioni forfetarie).

I soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito stesso possono determinare il valore della produzione aumentando il reddito calcolato forfetariamente, in base a tali regimi, di un importo pari alle retribuzioni corrisposte al personale dipendente, ai compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi e a quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Si ribadisce che i professionisti che aderiscono alternativamente al regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ("nuovi minimi") o al regime fiscale agevolato minimi ("ex minimi") sono **esonerati**, per espressa disposizione di legge, dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta in quanto, appunto, non sono considerati soggetti passivi del tributo regionale.

6 Studi di settore

Gli studi di settore sono uno strumento che consente di valutare la capacità di produrre ricavi e compensi per le attività economiche e professionali di cui si avvale, ai fini dell'accertamento, l'Agenzia delle Entrate. Consentono, quindi, di determinare induttivamente i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente, individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire compensi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all'attività che potrebbero determinare una limitazione della capacità stessa.

Gli studi di settore sono elaborati attraverso la raccolta sistematica di dati **contabili ed extracontabili**, sia di carattere fiscale che di tipo "strutturale" relativi all'attività e al contesto economico in cui opera il contribuente.

I maggiori ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono, infatti, **presupposto per l'accertamento analitico - induttivo** ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d) del d.p.r. n. 600/73.

Gli studi di settore trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che svolgono in maniera prevalente una delle attività economiche per le quali risulta approvato il relativo studio di settore, indipendentemente dal regime di contabilità adottato, salvo le eccezioni indicate nel precedente capitolo 2.

I soggetti interessati devono provvedere alla compilazione degli appositi modelli, con l'indicazione dei dati contabili ed extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Ai sensi dell'art. 10, co. 4, l. n. 146/98, gli studi di settore non trovano applicazione nei confronti dei contribuenti che:

- hanno dichiarato compensi (di cui all'art. 54, co. 1 del TUIR) di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
- hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta, salvo i casi di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
- si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività.

Si ricorda che **non** sono soggetti agli studi di settore coloro che fruiscono del regime dei **contribuenti minimi** introdotto dalla l. n. 244/2007.

L'applicazione dello studio fornisce tre risultati:

- **l'indice di congruità** (che evidenzia la congruità dell'ammontare dei ricavi dichiarati rispetto a quello determinato sulla base dell'applicazione degli studi);
- **l'intervallo di confidenza tollerato** (cioè l'intervallo compreso tra il ricavo minimo ed il ricavo puntuale, in base alla distribuzione "normale" dei ricavi di settore, che, nonostante sia ritenuto "possibile", determina la facoltà per il contribuente di adeguarsi al valore puntuale di ricavo in sede di presentazione della dichiarazione o di dimostrare i motivi dello scostamento dal valore puntuale nella fase di contraddittorio preventivo con l'Amministrazione Finanziaria);
- **gli indici di coerenza** (che indicano la coerenza di alcuni elementi contabili e strutturali dichiarati rispetto ad altri elementi contabili e strutturali: ad esempio la produttività per addetto consente di individuare se l'impresa utilizza lavoro "sommerso").

Pertanto, lo studio di settore analizza separatamente gli aspetti concernenti la congruità e la coerenza di una determinata attività. A seguito dei risultati elaborati dal software di compilazione degli studi di settore Ge.Ri.Co. il contribuente può trovarsi in quattro situazioni:

- congruità e coerenza;
- congruità e non coerenza;
- non congruità e coerenza;
- non congruità e non coerenza.

Solo il caso di **congruità e di coerenza** comporta la "tranquillità fiscale" per il contribuente. Il caso di **congruità e di non coerenza**, infatti, è destinato a suscitare l'attenzione dell'Amministrazione Finanziaria. Si consideri un contribuente congruo ma con un indice di ricarico molto basso e una produttività per addetto molto alta: è probabile che il contribuente ometta ricavi e utilizzi lavoro sommerso. L'Amministrazione potrebbe pertanto selezionarlo per un controllo, che però deve necessariamente basarsi su metodi di accertamento diversi da quello fondato sullo studio di settore (cioè con prove documentali certe presentate dal contribuente), al fine di verificare se la non coerenza dipende da pratiche evasive o da una struttura produttiva diversa da quella ipotizzata dallo studio. Il caso della **non congruità e della coerenza**, invece, è possibile che si verifichi per una inesatta classificazione del contribuente al gruppo omogeneo di riferimento. L'eventuale controllo è diretto ad accertare questo aspetto, che può essere tuttavia evitato dal contribuente in caso di adeguamento

al ricavo puntuale in sede di dichiarazione dei redditi. L'ultimo caso, invece, che identifica i contribuenti **non congrui e non coerenti**, è quello a maggiore esposizione al rischio di controllo.

I contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi non in linea con quelli risultanti dallo studio **possono adeguarli a** quelli stimati da Ge.Ri.Co., senza l'applicazione di sanzioni ed interessi solamente con riguardo al primo periodo di applicazione dello studio e in quello in cui entrano in vigore le modifiche conseguenti alla revisione dello studio stesso, come verrà precisato più avanti.

Qualora il contribuente non ritenga di adeguarsi allo studio di settore (es. per l'esistenza di cause giustificative), è opportuno che dia indicazione delle relative ragioni nella sezione **"Note aggiuntive"** di Ge.Ri.Co.

I risultati cui il contribuente può adeguarsi sono indicati da Ge.Ri.Co., il quale verifica la congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli presunti in base agli studi stessi.

Per il primo periodo di applicazione dello studio di settore e per il periodo in cui entrano in vigore le modifiche conseguenti alla revisione dello studio stesso, l'adeguamento può essere effettuato in dichiarazione gratuitamente, indicando i ricavi (o compensi) non annotati nelle scritture contabili.

Per gli altri periodi d'imposta diversi dal primo o da quello di revisione, l'adeguamento è effettuato con il versamento di una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili.

Il comma 1 dell'art. 2 del d.p.r. n. 195/99 sancisce che l'adeguamento spontaneo dei ricavi o compensi dichiarati alle risultanze degli studi di settore rileva ai fini delle imposte dirette e dell'Iva. L'adeguamento è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, indicando nel Mod. UNICO PF i ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili.

7 Cenni su società tra avvocati e società tra professionisti (STP)

La l. n. 183/2011, all'art. 10, ha consentito espressamente, a partire dall'1.1.2012 e previa emanazione di un apposito regolamento attuativo, "la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico", con possibilità di organizzare la stessa, indifferentemente, come società di persone, di capitali o cooperativa.

La l. n. 183/2011 segna così il definitivo superamento del tradizionale divieto legislativo di esercizio delle attività professionali in forma societaria. A tal proposito, infatti, la legge citata ha abrogato espressamente la l. n. 1815/1939, recante la disciplina degli studi associati di assistenza e consulenza (art. 10, co. 11, l. n. 183/2011).

Dalla normativa dettata per la costituzione delle nuove società tra professionisti, vengono espressamente escluse le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli societari vigenti alla data di entrata in vigore della l. n. 183/2011 vale a dire dall'1.1.2012 (art. 10, co. 9, l. n. 183/2011 e art. 2, co. 2, d.m. n. 34/2013). Così come osservato dalla Relazione illustrativa dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, devono, inoltre, ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della disciplina le società tra avvocati, la cui regolamentazione è demandata dalla recente l. n. 247/2012 ad un apposito decreto legislativo sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti all'art. 5, co. 2, della stessa legge.

La stessa Relazione illustrativa ha evidenziato come restino non disciplinati, in assenza di riferimenti nella normativa primaria, i profili fiscali e previdenziali delle società professionali.

7.1 Società tra avvocati - cenni

Occorre dapprima ricordare che l'ordinamento nazionale, ancor prima dell'emanazione del corpo normativo sulle società tra professionisti, aveva previsto la possibilità di costituire società tra avvocati. Tale fattispecie contrattuale associativa si basa, in estrema sintesi, sui seguenti principi e criteri direttivi previsti dalla l. n. 247/2012:

- prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'Albo (Art 5, co. 2, lett. a);

- prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società tra avvocati (Art 5, co. 2, lett. b);
- prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione di "società tra avvocati" (Art 5, co. 2, lett. c);
- disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale (Art 5, co. 2, lett. d);
- stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente (Art 5, co. 2, lett. e);
- prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione (Art 5, co. 2, lett. f);
- prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'Albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società (Art 5, co. 2, lett. g);
- regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa sia tenuta al rispetto del codice deontologico forense e sia soggetta alla competenza disciplinare dell'Ordine di appartenenza (Art 5, co. 2, lett. h);
- stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'Albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società (Art 5, co. 2, lett. i);
- qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del Capo V del Titolo I del TUIR (Art 5, co. 2, lett. l);
- stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non sia soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Art 5, co. 2, lett. m);
- prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al d.lgs. n. 96/2001 (Art 5, co. 2, lett. n).

7.2 Disciplina della società tra professionisti (STP)

Come anticipato, la società tra professionisti può essere costituita ricorrendo alle forme della società di persone, di capitali o cooperativa. Possono entrare a far parte della compagine societaria in qualità di soci i professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, i soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Qualora tale condizione venga meno, si verifica una causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale presso la quale la società è iscritta devono procedere alla cancellazione della stessa dall'Albo. Viene data la possibilità, però, entro il termine perentorio di 6 mesi, di ristabilire la prevalenza dei soci professionisti.

Nelle disposizioni generali contenute nel regolamento sulle STP, viene delimitato l'ambito di applicazione alle "società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico" distinguendo:

- la "società tra professionisti" o "società professionale", cioè quella società (società di persone, di capitali o cooperativa) costituita secondo le condizioni sopra descritte, con oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico (lett. a);
- la "società multidisciplinare", ossia una società tra professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali di cui all'art. 10, co. 8, della l. n. 183/2011 (lett. b).

Affinché la società possa assumere la qualifica di società tra professionisti la l. n. 183/2011 dispone che l'atto costitutivo debba obbligatoriamente prevedere:

- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci (Art 10, co. 4, lett. a);
- l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento (Art 10, co. 4, lett. b);
- i criteri e le modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. La designazione del socio professionista spetta al cliente

e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto dal cliente stesso (Art 10, co. 4, lett. c);

- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo Albo con provvedimento definitivo (Art 10, co. 4, lett. d).

Per quanto riguarda la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve obbligatoriamente contenere l'indicazione di "**società tra professionisti**".

Viene previsto l'obbligo per la società tra professionisti di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Infine, l'art. 10, co. 7, l. n. 183/2011 disciplina il regime di responsabilità gravante sui soci della STP in base al quale:

- i professionisti-soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine o Collegio al quale sono iscritti;
- la società tra professionisti è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta;
- il socio-professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

La responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società solo se la violazione deontologica commessa è direttamente ricollegata a direttive impartite dalla società al socio.

7.3 Regime fiscale delle STP - cenni

Come accennato in precedenza, i profili fiscali e previdenziali delle società professionali restano non disciplinati, in assenza di riferimenti nella normativa primaria.

In un primo tempo parte della dottrina e l'Agenzia delle Entrate (cfr. Istanza di Interpello del 9 maggio 2014), erano orientati a ritenere che le STP fossero soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto dai professionisti, con la conseguenza che nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice e delle società ed enti commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b), del TUIR, il reddito prodotto dovrebbe, quindi, essere considerato reddito d'impresa e non reddito di lavoro autonomo.

Più di recente il Governo, con lo schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali²⁴, sembra propenso a ritenere che, in estrema sintesi, il reddito prodotto dalle società tra professionisti, anche se costituite sotto forma di società di capitali, debba venire attribuito per trasparenza ai soci secondo le regole dell'art. 54 del TUIR, prima fra tutte il criterio di cassa.

Pertanto, pur in assenza di chiarimenti ufficiali alla data di redazione della presente Guida, secondo l'orientamento prevalente, il reddito prodotto dalla società fra professionisti, determinato secondo la disciplina prevista per il reddito di lavoro autonomo e calcolato, quindi, in base alle regole sinteticamente delineate in precedenza, dovrebbe essere attribuito pro quota ai soci e tassato in base alle aliquote personali previste per la tassazione del reddito dei soci stessi.

24 - Art 11: Alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della l. n. 183/2011, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al d.lgs. n. 446/1997, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, co. 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.p.r. n. 917/1986.

8 Riferimenti normativi

- d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Imposta Regionale sulle attività produttive);
- d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto);
- d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (Accertamento e Riscossione);
- l. 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);
- l. 12 novembre 2011, n. 183 (Riforma Ordini professionali e società tra professionisti).

Parte Seconda

GUIDA PREVIDENZIALE

Anche la presente parte della guida non ha alcuna pretesa di esaustività, intendendo fornire in sintesi al giovane avvocato alcune semplici informazioni operative in relazione ai propri obblighi previdenziali, alla luce della recentissime modifiche legislative.

Torino, 3 settembre 2014

Avv. Osiride Rita Crisafulli

Avv. Giuseppe Fissore

Avv. Alessandro Mattalia

Avv. Daniele Mazzoleni

Avv. Raffaele Monzillo

Avv. Irene Pipitone

Avv. Francesco Preve

Avv. Annarita Rummo

Avv. Marcella Sanfilippo

Avv. Marzia Taricco

Avv. Andrea Zirpoli



2 L'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense

2.1 L'obbligatorietà dell'iscrizione - Casi particolari

L'art. 21, co. 8, della l. n. 247/2012, concernente la nuova disciplina della professione forense, statuisce che l'iscrizione all'Albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.

Il 10° comma della precitata disposizione legislativa, a scanso di equivoci, sancisce che: *«non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa»*.

Pertanto dal 2 febbraio 2013²⁵ **tutti i professionisti iscritti agli Albi dovranno obbligatoriamente iscriversi alla Cassa Forense, indipendentemente dal reddito degli stessi**. Tale previsione è stata recepita dal Regolamento di Attuazione dell'art. 21, co. 8 e 9, l. cit.²⁶, laddove all'art. 1 si conferma l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi, iscrizione che avverrà d'ufficio ad opera della Giunta Esecutiva della Cassa, non appena sia pervenuta comunicazione dell'iscrizione in un Albo forense.

È importante precisare che qualora l'avvocato non riceva comunicazione di avvenuta iscrizione alla Cassa, in data successiva all'iscrizione ad un Albo, deve in ogni caso registrarsi nell'apposita sezione del sito della Cassa, in un momento precedente alla presentazione della comunicazione obbligatoria del c.d. Mod. 5, ossia il 30 settembre dell'anno di iscrizione all'Albo.

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria anche per gli iscritti agli albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri albi professionali, che saranno tenuti, tuttavia, al versamento dei contributi soggettivo e integrativo solo sulla parte di reddito e di volume d'affari relativi alla professione di avvocato, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.

L'obbligatorietà è stata altresì estesa anche agli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza; in tal caso, i contributi soggettivi ed integrativi vengono calcolati anche sulle indennità derivanti da tale

25 - Data di entrata in vigore della legge.

26 - Emanato in data 31 gennaio 2014 dal Comitato dei Delegati della Cassa Forense ed approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie 192 del 20 agosto 2014.

incarico con modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, fermo in ogni caso l'obbligo di corrispondere i contributi minimi.

Infine, agli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato Membro della Unione Europea, trovano applicazione i Regolamenti Comunitari n. 883 del 29/4/2004 e n. 987 del 16/9/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile

2.2 L'Iscrizione facoltativa

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per tutti gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati (con o senza abilitazione al patrocinio) in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza; avviene su domanda dell'interessato con delibera della Giunta Esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea e ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

Anche in tal caso, a pena di decadenza, il richiedente è onerato di pagare in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero in tre rate annuali, i contributi dovuti per gli anni oggetto di iscrizione, fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta prevista ex art. 7, co. 2, del Regolamento.

2.3 Le agevolazioni per i primi anni di iscrizione

Il Regolamento di Attuazione citato ha statuito anche in ordine alla misura dei contributi agevolati per i primi anni di iscrizione (art. 7) che, è importante sottolinearlo, trovano applicazione, a decorrere dal 2013, anche per gli iscritti alla Cassa in data antecedente al 3 febbraio 2013, purché in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi.

Le agevolazioni per i primi anni di iscrizione sono le seguenti:

- il contributo soggettivo minimo è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, ove l'iscrizione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'avvocato compie 35 anni di età;
- il contributo integrativo minimo, ex art. 6, co. 7, del Regolamento dei contributi, non è dovuto per il periodo di praticantato con abilitazione al patrocinio e per i primi 5

anni di iscrizione all'Albo; in tale periodo di esenzione dovrà essere corrisposto il contributo integrativo in proporzione all'effettivo volume d'affari dichiarato;

- il contributo integrativo minimo è ridotto della metà per un ulteriore quadriennio, nel caso di iscrizione entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'avvocato ha compiuto 35 anni, ferma restando la contribuzione proporzionale al giro d'affari dichiarato;
- per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa il contributo minimo soggettivo viene riscosso per la metà nello stesso anno di competenza e per il resto solo come contributo in autoliquidazione (ovvero solo se risultante dal reddito prodotto).

2.4 Le agevolazioni per percettori di redditi ridotti

A far data dal 2013 e per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, laddove il reddito professionale ai fini Irpef sia inferiore ad €. 10.300,00 (importo adeguato in anno in anno secondo gli indici Istat), può versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi dell'art. 7, secondo comma, del Regolamento, potendolo eventualmente integrare su base volontaria fino all'importo stabilito.

Ai fini dell'applicazione di tale agevolazione, peraltro, non vengono computati gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa, e viene parimenti consentita la possibilità, sempre nell'arco temporale massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità, fino al raggiungimento dell'intero importo previsto.

Il meccanismo agevolativo suesposto consente di veder riconosciuto un periodo contributivo di sei mesi in luogo dell'intera annualità sia ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione, sia ai fini del calcolo della stessa, ferma restando la media reddituale di riferimento calcolata sull'intera vita professionale, senza tuttavia far venir meno la copertura assistenziale per l'intero anno solare.

2.5 Esoneri temporanei

Il comma 7 dell'art. 21 della l. n. 247/2012 prevede per:

- le donne in maternità e nei primi due anni di vita del bambino, o nei due anni successivi all'adozione;
- gli avvocati affetti da una patologia che ne ha ridotto la possibilità di lavoro;

- gli avvocati che svolgono comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge in stato di non autosufficienza;

la possibilità di chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.

La richiesta, inviata entro i termini finali di pagamento previsti per i contributi, deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa.

In caso di accoglimento, in ogni caso, sono dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto, mentre, in caso di rigetto dell'istanza, non sono computati interessi e sanzioni, a condizione che il versamento sia effettuato entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego.

Solo nel caso di maternità o adozione l'esonero in oggetto deve essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre eventi complessivi; in tal caso, tuttavia, per fruire di tale ulteriore beneficio, il richiedente deve essere iscritto alla Cassa in maniera continuativa almeno da tre anni antecedenti l'evento.

2.6 La cancellazione

La cancellazione degli avvocati dalla Cassa viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva a seguito di cancellazione dell'iscritto da tutti gli Albi forensi, nonché in caso di sua sospensione volontaria annotata nell'Albo ex art. 20, co. 2 e 3, della l. n. 247/2012; quella dei praticanti, invece, parimenti deliberata dalla Giunta Esecutiva, può avvenire sia su istanza dell'interessato, sia d'ufficio qualora, in caso di cancellazione dell'iscritto dal Registro dei praticanti, non sia seguita dall'iscrizione all'Albo degli Avvocati.



3 Retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa

3.1 Cos'è

È la facoltà (*ex artt.* 13 l. n. 141/92; art. 3 Reg. 21.08.2014, di attuazione dell'art. 21, co. 8 e 9, l. n. 247/2012), riconosciuta, in sede di prima iscrizione²⁷, di estendere l'iscrizione alla Cassa a tutti gli anni di pratica professionale, con o senza abilitazione, e all'anno 2013.

Con tale istituto è possibile recuperare come anzianità contributiva gli anni (per un massimo di 5) di iscrizione al Registro Praticanti, per i quali non sussiste obbligo di iscrizione a Cassa Forense. Pertanto la decorrenza dell'iscrizione a Cassa Forense a tutti gli effetti retroagisce al primo anno di iscrizione retroattiva.

3.2 Chi può richiederla

La retrodatazione dell'iscrizione può essere richiesta da chi:

- si iscrive la prima volta;
- è in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie (Modello 5). L'eventuale omissione si intende regolarizzata, ai fini dell'iscrizione, con l'indicazione nel modulo di domanda dei dati eventualmente mancanti;
- non è incorso nell'infrazione all'obbligo di iscrizione a Cassa Forense, disciplinato dalla normativa previgente al Regolamento 21.08.2014.

3.3 Come si richiede

All'atto della prima iscrizione a Cassa Forense, compilando il relativo modulo di iscrizione entro il termine perentorio di 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuta iscrizione.

27 - Anche nel caso si siano superati i 40 anni di età, diversamente da quanto era previsto in precedenza. L'art. 4 Reg. prevede per gli ultraquarantenni la possibilità, con una speciale contribuzione, di retroagire l'iscrizione al 39° anno di età al fine di ottenere l'accesso ad un eventuale trattamento pensionistico laddove sia prevista l'iscrizione alla Cassa prima del compimento del 40° anno di età e per un certo periodo continuativo (es. 5 anni per le pensioni di invalidità e inabilità e 10 anni per la pensione indiretta). Si tratta comunque di norma di chiusura, in quanto non sarà necessario ricorrere alla medesima all'ultraquarantenne che, per effetto della retrodatazione dell'iscrizione, sia formalmente iscritto anteriormente al compimento del 40° anno di età e così risulti avere una contribuzione continuativa minima utile per i trattamenti appena visti.



La domanda deve essere accompagnata dalla comunicazione prevista dall'art. 10 del Regolamento dei Contributi (il c.d. Modello 5), relativamente a tutti gli anni a cui si vuole estendere l'efficacia dell'iscrizione.

L'ammissione al beneficio viene deliberata dalla Giunta Esecutiva e comunicata al richiedente, insieme al conteggio dei contributi e degli interessi dovuti.

3.4 A quali anni può estendersi il beneficio

- chi si iscrive a Cassa Forense contestualmente all'iscrizione all'Albo può scegliere di comprendere gli anni di iscrizione al Registro Praticanti fino ad un massimo di 5 anni a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto – per più di sei mesi – contestualmente ad attività di lavoro subordinato;
- gli iscritti all'Albo che si iscrivono a Cassa Forense per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento 21.08.2014 possono scegliere di comprendere l'anno 2013 e da 1 a 3 dei primi anni di iscrizione all'albo.

3.5 Altri effetti

La retrodatazione fa decorrere dalla data formale di iscrizione alla Cassa tutte le agevolazioni previste per i primi anni di iscrizione, qualora si faccia decorrere l'iscrizione ad un momento anteriore al compimento del 35° anno di età. Così l'avvocato nato nel 1978 che si iscrive a Cassa Forense nel 2014 con effetto retroattivo a decorrere dall'anno 2011 (anno in cui aveva 33 anni), usufruisce dell'agevolazione della riduzione alla metà dei contributi minimi soggetti per gli anni dal 2011 al 2017.

3.6 Quanto costa

Per ottenere il beneficio occorre versare i contributi (soggettivo di base minimo, integrativo minimo e di maternità) dovuti per le annualità cui si intende estendere l'iscrizione, maggiorati degli interessi.

3.7 Modalità di pagamento

- in un'unica soluzione, entro 6 mesi (a pena di decadenza) dal ricevimento della comunicazione di ammissione all'istituto da parte di Cassa Forense;
- mediante pagamento rateale (massimo 3 annualità), che si può richiedere o all'atto dell'iscrizione o entro il termine di 6 mesi (a pena di decadenza) dal ricevimento della comunicazione di ammissione all'istituto da parte di Cassa Forense. La riscossione rateale comporta il pagamento di interessi ulteriori nella misura prevista per le Imposte Dirette.

Il pagamento avviene tramite Mav con scadenza il 31 ottobre di ogni anno.

3.8 Rettifica

La richiesta iniziale di iscrizione retroattiva può essere modificata, aumentando o diminuendo, anche totalmente, gli anni della richiesta originaria ma sempre nei limiti previsti dalla norma (5 anni di pratica o primo triennio di iscrizione all'albo) entro sei mesi dalla comunicazione della delibera di iscrizione.

3.9 Revoca

L'ammissione all'istituto può essere revocata o su richiesta dell'avvocato o d'ufficio, nel caso in cui non sia stato effettuato il pagamento entro il termine previsto.

3.10 Differenza tra iscrizione retroattiva e riscatto

- l'iscrizione retroattiva consente di recuperare come anzianità contributiva gli anni di attività professionale per i quali non sussiste obbligo di iscrizione (5 anni di pratica o i primi tre anni di iscrizione all'Albo precedenti all'introduzione dell'obbligo di iscrizione a Cassa Forense);
- il riscatto consente di recuperare anni per i quali non vi è stato esercizio della professione (es. corso di laurea, servizio militare e pratica professionale – laddove non oggetto di retrodatazione dell'iscrizione).

Tanto gli anni di iscrizione retroattiva quanto gli anni riscattati comportano un aumento di anzianità di iscrizione pari al numero di anni richiesti.

3.11 Vantaggi

In generale:

- conviene sempre preconstituersi un margine di tolleranza che consenta di fronteggiare la perdita di validità di anni di iscrizione, vuoi per brevi periodi di cancellazione dagli albi e dalla Cassa vuoi per inefficacia o altro;
- un numero maggiore di anni di iscrizione consente di maturare, a parità di condizioni, trattamenti previdenziali superiori;

in particolare:

- sotto il profilo previdenziale: gli anni aggiunti mediante iscrizione retroattiva concorrono al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per la PENSIONE DI VECCHIAIA (dal 1° Gennaio 2021: 70 anni di età con almeno 35 anni di iscrizione e contribuzione; fatta salva la facoltà di anticipare il conseguimento del trattamento pensionistico – con importo ridotto in percentuale in relazione alla misura dell'anticipo rispetto al minimo di età richiesto - dal 65° anno di età ai sensi del co. 2 dell'art. 2 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali) e per la PENSIONE DI ANZIANITÀ (dal 1° Gennaio 2020: 62 anni di età con 40 anni di iscrizione e contribuzione);
- sotto il profilo assistenziale: gli anni aggiunti mediante iscrizione retroattiva concorrono a realizzare il requisito minimo previsto per poter accedere alle pensioni di invalidità e inabilità (5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione) o indiretta (10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione).

4 Il riscatto

4.1 Cos'è

Si tratta di un istituto che, a fronte del pagamento di un determinato importo, permette di aumentare gli anni validi ai fini dell'anzianità contributiva, sia per il conseguimento del diritto alla pensione, sia per il calcolo della pensione medesima, per l'appunto riscattando un certo periodo di tempo anteriore all'inizio della professione (tipicamente quello degli studi e del servizio militare, su cui però vedi infra).

Consente di recuperare come anzianità contributiva alcuni anni anteriori all'inizio della professione. Gli anni riscattati, infatti, pur non anticipando la decorrenza di iscrizione alla Cassa (che è l'effetto che si consegue con il diverso istituto della retrodatazione dell'iscrizione su cui *supra*), sono equiparati agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'ente, anche se si tratta di anni nei quali non vi è stato effettivo esercizio della professione

4.2 Chi può richiederlo

- gli avvocati e i praticanti iscritti alla Cassa;
- chi è stato cancellato dalla Cassa, ma conservi il diritto alla pensione di vecchiaia;
- i titolari di pensione di inabilità;
- i superstiti che possano, col riscatto, conseguire il diritto alla pensione indiretta.

In ogni caso, devono essere stati regolarmente assolti gli adempimenti nei confronti dell'ente.

4.3 Quali anni è possibile riscattare

- quattro anni (o cinque in caso di nuovo ordinamento) per il periodo di corso di laurea in giurisprudenza;
- due anni per il periodo di servizio militare obbligatorio o di servizio civile sostitutivo o di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio;
- l'intero periodo di servizio militare prestato in guerra;

- i tre anni per il periodo di praticantato (salvo che siano stati oggetto di retrodatazione dell'iscrizione), anche se svolto all'estero purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica.

Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni, a discrezione dell'interessato, e può essere esercitato solo per anni interi e non coincidenti, neppure parzialmente, tra di loro e con anni di iscrizione alla Cassa Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria.

4.4 Quanto costa

Chi è stato ammesso al riscatto deve versare alla Cassa una somma tale da assicurare la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.

Detta somma, in pratica, dovrà coprire il più elevato onere finanziario che l'ente dovrà sostenere per il pagamento della maggior quota di pensione conseguibile dall'interessato a seguito del riscatto.

L'onere sarà tanto più elevato quanto maggiori saranno il reddito e l'anzianità di iscrizione alla Cassa del professionista. In ogni caso, tale onere non potrà essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari alla misura intera dei contributi minimi (soggettivo di base obbligatorio e integrativo) previsti per l'anno di presentazione della domanda.

4.5 Modalità di pagamento

- in unica soluzione, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla comunicazione della deliberazione di ammissione;
- in massimo 5 annualità su istanza dell'interessato, con il pagamento della prima rata entro 6 mesi dalla comunicazione della deliberazione di ammissione, secondo il prospetto che sarà inviato dalla Cassa.

In caso di pagamento rateale saranno dovuti gli interessi nella stessa misura del tasso di mora stabilito per le imposte dirette vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, tasso che resterà fermo per l'intero periodo della rateazione stessa.

Va evidenziato che le scadenze della prima e ultima rata sono sempre a pena di decadenza. Con il pagamento integrale dell'onere dovuto, l'avente diritto o i suoi superstiti non potranno più rinunciare al riscatto, mentre nel caso di pagamento parziale verranno considerati utili soltanto gli anni interi per i quali sia stato interamente corrisposto l'onere, comprensivo degli interessi.

4.6 Riscatto e pensionamento

Per l'ammissione al pensionamento è necessario avere assolto ogni obbligo contributivo, ivi compreso quello relativo al riscatto; le eventuali rate non ancora scadute devono essere, quindi, integralmente versate.

La pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell'esercizio del riscatto, non può avere una decorrenza precedente il riscatto stesso.

4.7 Aspetti fiscali

L'importo versato a titolo di riscatto è integralmente deducibile, talché può essere scomputato dalla base imponibile dell'anno in cui avviene il versamento, sia che esso venga effettuato in unica soluzione, che in forma rateale.

5 La ricongiunzione

5.1 Cos'è

La ricongiunzione, disciplinata dalla l. n. 45/1990, è un istituto che consente di trasferire alla Cassa Forense la contribuzione precedentemente versata dal professionista presso altro ente previdenziale. Consente quindi di avere il pagamento di un'unica pensione direttamente da parte di Cassa Forense, unendo tutte le contribuzioni versate precedentemente presso altri enti previdenziali.

5.2 Chi può richiederla

Tutti coloro che hanno svolto attività lavorativa, autonoma o dipendente, prima di esercitare la professione di avvocato, versando la relativa contribuzione a un ente diverso da Cassa Forense.

5.3 Quanto costa

L'onere della ricongiunzione è dato dalla differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa relativa al periodo considerato diviso per l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni.

Pertanto, l'onere sarà tanto maggiore quanto più il professionista sia prossimo alla pensione, poiché è calcolato sulla base di tre parametri: età, reddito percepito e entità del vantaggio pensionistico ottenuto grazie alla ricongiunzione.

Stante il sistema di calcolo utilizzato, risulta evidente come sia indubbiamente più vantaggioso presentare la domanda di ricongiunzione appena ci si iscrive alla Cassa Forense.

Così come avviene per il riscatto, l'onere versato per la ricongiunzione deve garantire la copertura del più elevato onere finanziario che l'ente dovrà sostenere per il pagamento della maggior quota di pensione conseguibile dall'interessato a seguito della ricongiunzione stessa.

5.4 Modalità di pagamento

- in un'unica soluzione;
- in un numero di rate non maggiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti;
- mediante richiesta di pagamento dell'importo dovuto in un numero di rate inferiori al numero massimo concesso.

La domanda si intende rinunciata se entro sessanta giorni dal ricevimento della risposta da parte della Cassa Forense non si provvede alternativamente a:

- pagare totalmente l'importo richiesto;
- pagare le prime tre rate;
- inviare una richiesta di rateazione diversa da quella proposta, purché inferiore a quella massima consentita.

Nell'ipotesi in cui si opti per il pagamento rateale, saranno dovuti gli interessi nella stessa misura del tasso di mora stabilito per le imposte dirette vigente alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione, tasso che resterà fermo per l'intero periodo della rateazione stessa, così come previsto dall'art. 2 della l. n. 45/1990.

5.5 Aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'importo versato a titolo di ricongiunzione è integralmente deducibile, talché può essere scomputato dalla base imponibile dell'anno in cui avviene il versamento, sia che esso venga effettuato in unica soluzione, sia che venga versato in forma rateale.

5.6 Questioni pratiche

Se si presenta una domanda di ricongiunzione e poi sopravviene un ripensamento, la domanda potrà essere riproposta in un altro momento?

Tendenzialmente no. La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta.

Si possono ricongiungere solo alcuni periodi assicurativi?

No. La ricongiunzione riguarda l'intero periodo di contribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali. Per ogni anno occorre aver versato almeno sei mesi di contribuzione

nel caso di periodi relativi a lavoro dipendente, anche meno per quello che riguarda il lavoro autonomo.

Si possono ricongiungere i periodi contributivi versati alla gestione separata INPS?

No. I periodi di lavoro autonomo con contribuzione in Gestione Separata INPS non possono essere ricongiunti in Cassa Forense, bensì totalizzati (verrà, quindi, liquidata una piccola pensione distinta, con criterio contributivo, a condizione che il periodo di lavoro complessivo non sia inferiore a tre anni). L'impossibilità di ricongiungere gli importi versati alla Gestione Separata INPS rende ancora più importante optare da subito per l'iscrizione alla Cassa Forense, al fine di evitare di pagare per contribuzioni previdenziali col rischio che vadano perse.

Come si presenta la domanda?

La domanda di ricongiunzione va presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Cassa, scaricabile dal sito internet dell'ente (www.cassaforense.it), al link "Modulistica".

Cosa succede dopo la presentazione della domanda?

Una volta ricevuta la domanda di ricongiunzione, la Cassa Forense provvede ad inoltrare all'Ente previdenziale ove sono stati effettuati i versamenti una richiesta per avere il tabulato contribuzioni, con il calcolo del tasso d'interesse previsto dall'art. 2 della l. n. 45/1990. L'ente previdenziale provvede, quindi, a inviare l'estratto conto dettagliato di tutte le somme versate per periodo contributivo e, a questo punto, la Cassa Forense provvede ad effettuare i calcoli relativi all'onere di ricongiunzione.

5.7 Dalla Cassa di Previdenza Forense ad altra gestione di previdenza

A corollario della presente sezione, si osserva che anche nel caso in cui un avvocato, regolarmente iscritto alla Cassa di Previdenza Forense, lasci la professione per svolgere altra attività quale lavoratore subordinato, pubblico o privato, nonché quale lavoratore autonomo, potrà chiedere la ricongiunzione del periodo di contribuzione effettuato sotto la Cassa di Previdenza in questione con altra gestione di previdenza, nella quale risulti iscritto per effetto del nuovo lavoro dipendente o subordinato (si veda sul punto l'art. 1, co. 1, l. n. 45/1990).

Al riguardo si precisa infine che le regole, relative ai soggetti titolati a richiedere la ricongiunzione nel caso in questione, nonché i costi e le modalità di pagamento della stessa, sono del tutte analoghe a quelle già esplicitate nella presente sezione, con riguardo al caso del trasferimento, della contribuzione versata, da altre forme previdenziali alla Cassa di Previdenza Forense.

6 L'indennità di maternità

6.1 Cos'è

Si tratta di un'indennità erogata dalla Cassa Forense in caso di maternità (e non solo), regolamentata dal d.lgs. n. 151/2001, modificato dalla l. n. 289/2003, in particolare dagli artt. 70-73 del citato decreto.

Tutti gli iscritti alla Cassa Forense, compresi i pensionati di vecchiaia ed i pensionati di invalidità, che continuano ad essere iscritti alla Cassa, hanno l'obbligo di corrispondere il contributo di maternità nella misura annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cassa. Il pagamento deve essere effettuato tramite M.Av. con le stesse modalità e termini stabiliti per il pagamento dei contributi minimi.

6.2 Chi può richiederla

La Cassa Forense corrisponde l'indennità di maternità alle iscritte nei seguenti casi:

- parto;
- aborto (spontaneo o terapeutico);
- adozione o affidamento preadottivo.

La professionista iscritta alla Cassa con decorrenza non posteriore alla data del parto, dell'aborto o alla data di ingresso del minore nella casa materna (minore che non deve avere superato il sesto anno di età, se di nazionalità italiana o di età maggiore, se di nazionalità estera), ha diritto ad ottenere l'indennità di maternità.

La professionista inoltre non deve avere diritto all'indennità di maternità di cui ai capi III e XI del d.lgs. n. 151/2001 (come lavoratrici dipendenti, autonome, imprenditrici agricole, etc.).

In caso di aborto (spontaneo o terapeutico), l'evento deve essersi verificato non prima del terzo mese di gravidanza (61esimo giorno) ed entro la 26esima settimana.

6.3 Come si richiede

La domanda di indennità di maternità deve essere presentata, a pena di decadenza, a decorrere dal compimento del sesto mese di gravidanza (26esima settimana di gestazione) fino al termine perentorio di 180 giorni dal parto o dall'aborto o dalla data di ingresso del minore nella casa materna.

La domanda deve essere inoltrata alla Cassa utilizzando il relativo modulo (reperibile nel sito internet, sezione modulistica, della Cassa Forense), debitamente compilato e completo di tutti i documenti indicati nel medesimo

E' necessario che la 26esima settimana di gestazione sia stata completata, poiché altrimenti, il certificato medico non sarà considerato valido e dovrà essere successivamente integrato da altra documentazione medica al decorrere dell'anzidetto periodo.

6.4 Misura dell'indennità di maternità

L'indennità è corrisposta sempre in un'unica soluzione per un importo così determinato (a cui si applica la ritenuta d'acconto del 20%):

- l'80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel secondo anno anteriore al verificarsi dell'evento (parto o aborto o data ingresso nella casa materna del minore di anni 6 sia in caso di adozione nazionale che internazionale);
- nella stessa misura anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della Legge n. 194/1978;
- nella stessa misura nel caso di adozione o affidamento (sia nel caso di adozione nazionale che internazionale di minore che non abbia superato il 6° anno di età);
- l'80% di 1/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel secondo anno anteriore al verificarsi dell'evento, nel caso di aborto spontaneo o terapeutico compreso tra il 61esimo giorno ed entro la 26esima settimana;
- l'80% di 3/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel secondo anno anteriore all'ingresso del minore nella casa materna, nel caso di adozione internazionale di minore che abbia superato il 6° anno di età;
- in ogni caso, l'importo dell'indennità non può essere inferiore a quello stabilito in base alle tabelle INPS vigenti nell'anno del parto o dell'aborto o della data di

ingresso del minore nella casa materna, né superiore a cinque volte lo stesso importo minimo, fermo restando la possibilità per ogni Cassa di stabilire un tetto più elevato.

6.5 Modalità di pagamento

Il pagamento dell'indennità di maternità è eseguito mediante accredito su conto corrente bancario intestato alla professionista, oppure tramite assegno circolare non trasferibile inviato presso il domicilio della medesima.

Il termine di conclusione del procedimento, a far data dalla presentazione della domanda all'emissione del mandato di pagamento, è indicativamente di 120 giorni.

6.6 Aspetti fiscali

L'indennità di maternità è considerata, ai fini fiscali, come un contributo indennitario che sostituisce il reddito professionale, ovvero reddito da lavoro autonomo, da esporre nella propria dichiarazione dei redditi al quadro "E". Come un contributo è assoggettata alla ritenuta d'acconto del 20% trattenuta direttamente dall'Ente Previdenziale. I compensi percepiti dalla professionista sono quindi considerati come reddito professionale, pertanto, assoggettabili a contribuzione previdenziale.

L'ente provvede ad inviare alla professionista apposita certificazione attestante l'importo lordo erogato e la ritenuta di acconto eseguita.



Sommario

Parte Prima GUIDA FISCALE	3
1 Inizio attività di lavoro autonomo: adempimenti con l’Agenzia delle Entrate.....	5
2 Nozioni base e regimi fiscali applicabili al lavoratore autonomo	6
2.1 Nozioni base	6
2.2 Tipologie di regimi fiscali	7
2.3 Regime fiscale dei nuovi contribuenti minimi	8
2.3.1 Requisiti di accesso e mantenimento del regime	8
2.3.2 Limiti di durata del regime.....	9
2.3.3 Determinazione del reddito e dell’imposta sostitutiva.....	10
2.3.4 Agevolazioni ed esoneri del regime	11
2.3.5 Adempimenti.....	11
2.3.6 Caratteristiche principali del regime dei nuovi minimi:	12
2.4 Regime fiscale dei c.d. ex minimi (o regime contabile agevolato)	12
2.4.1 Agevolazioni ed esoneri del regime	12
2.4.2 Adempimenti.....	13
2.5 Regime fiscale delle nuove iniziative di lavoro autonomo	14
2.5.1 Agevolazioni ed esoneri del regime	14
2.5.2 Adempimenti.....	15
2.6 Regime fiscale ordinario.....	16
2.6.1 Regime di contabilità ordinaria	17
2.6.2 Caratteristiche principali Regime ordinario (contabilità ordinaria e semplificata)..	18
2.7 Termini di versamento delle imposte	18
2.7.1 Regime dei nuovi contribuenti minimi	19
2.7.2 Regime degli ex minimi (regime contabile agevolato)	19
2.7.3 Regime delle nuove iniziative di lavoro autonomo	20
2.7.4 Regime ordinario.....	20
3 La fatturazione	22
3.1 Momento di emissione della fattura	23
3.2 Ritenuta d’acconto.....	24
3.2.1 Certificazione delle ritenute	26
3.3 Esempio di fattura nel regime dei nuovi contribuenti minimi.....	26
3.4 Esempio di fattura nel regime degli ex minimi (regime contabile agevolato)	26





3.5	Esempio di fattura nel regime delle nuove iniziative di lavoro autonomo	27
3.6	Esempio di fattura nel regime ordinario	27
4	Determinazione del reddito da lavoro autonomo	28
4.1	Nozione di principio di cassa	28
4.1.1	Pagamento tramite contanti	28
4.1.2	Pagamento tramite assegno	28
4.1.3	Pagamento tramite bonifico	29
4.2	Principali componenti positivi di reddito	30
4.2.1	Rimborsi Spese	30
4.2.2	Rimborsi in nome e per conto del cliente	31
4.2.3	Rimborsi relativi a spese sostenute per conto del cliente.....	31
4.3	Principali componenti negativi di reddito	32
4.3.1	I componenti negativi nel regime ordinario e nel regime delle nuove iniziative imprenditoriali	32
4.3.2	Spese limitatamente deducibili	34
4.3.3	Ammortamento dei beni mobili strumentali	34
4.3.4	Ammortamento dei beni <u>immobili</u> strumentali	35
4.3.5	Acquisto di beni di valore non superiore ad €. 516,46	35
4.3.6	Spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di beni immobili strumentali	35
4.3.7	Beni mobili ad uso promiscuo	36
4.3.8	Spese telefoniche.....	36
4.3.9	Spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande	37
4.3.10	Spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande anticipate dal committente	37
4.3.11	Spese di rappresentanza	38
4.3.12	Oneri sostenuti per la partecipazione a Convegni.....	38
4.3.13	Spese relative ad autovetture.....	39
4.3.14	Leasing finanziario.....	40
4.3.15	Riaddebito spese comuni tra professionisti.....	41
4.3.16	I componenti negativi nel regime dei contribuenti minimi.....	42
5	Presupposti per l'applicazione dell'Irap	44
6	Studi di settore	46





7	Cenni su società tra avvocati e società tra professionisti (STP)	49
7.1	Società tra avvocati - cenni	49
7.2	Disciplina della società tra professionisti (STP)	51
7.3	Regime fiscale delle STP - cenni	52
8	Riferimenti normativi	54
Parte Seconda GUIDA PREVIDENZIALE		55
1	L'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense	57
1.1	L'obbligatorietà dell'iscrizione - Casi particolari	57
1.2	L'Iscrizione facoltativa	58
1.3	Le agevolazioni per i primi anni di iscrizione	58
1.4	Le agevolazioni per percettori di redditi ridotti	59
1.5	Esoneri temporanei	59
1.6	La cancellazione	60
2	Retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa	61
2.1	Cos'è	61
2.2	Chi può richiederla	61
2.3	Come si richiede	61
2.4	A quali anni può estendersi il beneficio	62
2.5	Altri effetti	62
2.6	Quanto costa	62
2.7	Modalità di pagamento	63
2.8	Rettifica	63
2.9	Revoca	63
2.10	Differenza tra iscrizione retroattiva e riscatto	63
2.11	Vantaggi	64
3	Il riscatto	65
3.1	Cos'è	65
3.2	Chi può richiederlo	65
3.3	Quali anni è possibile riscattare	65
3.4	Quanto costa	66
3.5	Modalità di pagamento	66
3.6	Riscatto e pensionamento	67
3.7	Aspetti fiscali	67



4	La ricongiunzione	68
4.1	Cos'è	68
4.2	Chi può richiederla	68
4.3	Quanto costa	68
4.4	Modalità di pagamento	69
4.5	Aspetti fiscali	69
4.6	Questioni pratiche	69
4.7	Dalla Cassa di Previdenza Forense ad altra gestione di previdenza	70
5	L'indennità di maternità	71
5.1	Cos'è	71
5.2	Chi può richiederla	71
5.3	Come si richiede	72
5.4	Misura dell'indennità di maternità	72
5.5	Modalità di pagamento	73
5.6	Aspetti fiscali	73





Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino